GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 26 gennaio 1924** — **Numero 22**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40*.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2953, relativo al funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 17 del 21 corente gennaio, dopo il secondo capoverso dell'art. 2 va aggiunto, a metà della riga, l'*art.* 3, come è scritto nel testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 dicembre 1923, n. 3043.

Norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale, e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE.

Art. 1.

Libertà di circolazione.

La circolazione sulle strade ed aree pubbliche ad esse equiparate è libera, salvo l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Comuni sono autorizzati ad emanare a tenore delle norme seguenti.

Per la circolazione sulle autostrade potranno essere emanate speciali norme con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Per gravi motivi di sicurezza pubblica può il Prefetto sospendere temporaneamente la circolazione dei veicoli di ogni genere.

Per necessità di incolumità pubblica o per la tutela del patrimonio stradale del Comune, può anche il sindaco emanare simile disposizione o limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, avvertendone immediatamente il pubblico e riferendone al Prefetto, il quale. su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, può revocare la sospensione.

Art. 2.

Pedaggi.

Nessun pedaggio può essere imposto sulle strade di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe, salvo quelli autorizzati con le cautele e modalità di cui agli art. 38 e 40 della legge generale sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Art. 3.

Occupazione del suolo stradale.

Nessuno può per fatto proprio, sia colla disposizione del carico sopra i veicoli sia colla posizione del veicolo sul suolo stradale, recare impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del passaggio.

I veicoli, i cavalli e gli altri animali, nelle loro eventuali fermate, devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al passaggio la maggior parte possibile della larghezza stradale: in ogni caso, essi non potranno essere lasciati dai loro conducenti anche per breve tempo, senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente.

Ove la strada sia così angusta che la metà di essa non basti al passaggio dei veicoli, è proibita ogni fermata a meno che essa sia assolutamente necessaria per riparare sul posto a qualche guasto.

E' fatto altresì divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede tranviaria o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione tranviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di un treno o di una vettura tranviaria dovranno liberare completamente il binario e scostarsene in modo da rendere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli della tranvia.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a 100.

Art. 4.

Trasporti eccezionali.

Oltre a quanto è disposto nell'art. 16 per la circolazione dei veicoli, il trasporto di pesi straordinari o di cose di dimensioni eccezionali è autorizzato caso per caso dall'Ente al quale compete la manutenzione della strada da percorrere e che potrà disporre speciali condizioni e cautele nell'interesse della sicurezza del transito o della conservazione della strada medesima e delle opere d'arte.

Contro il diniego di autorizzazione o contro le condizioni e cautele alle quali l'autorizzazione sia subordinata, è ammesso il ricorso al Prefetto, che provvede in via definitiva, sentito l'ufficio del Genio civile.

In ogni caso è in facoltà del Prefetto, anche d'ufficio, sentito il il Genio civile, vietare o sottoporre a speciali modalità l'autorizzazione di transito.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 100.

Art. 5.

Legnami a strascico, treggie o slitte.

E' vietato: condurre a strascico legname od altri materiali di qualunque sorta o dimensione ancorchè in parte sostenuti da ruote; impiegare tregge, salvo in quanto servano al trasporto di strumenti agricoli; usare slitte quando le strade non siano coperte interamente di ghiaccio o di neve.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 6.

Della custodia e del governo degli animali.

Le mandrie e greggi di animali di qualunque specie circolanti sulle strade debbono essere guidate da un numero sufficiente di conduttori e regolate in modo da lasciare libera almeno la metà della larghezza stradale. Esse non potranno sostare sulle strade medesime sia di giorno che di notte. E' proibito inoltre di fare o di lasciare pascolare animali di qualunque specie sulla pubblica via. Di notte le mandrie e greggi debbono essere precedute da un conduttore munito di fanale.

Salvo quanto è disposto nel Codice penale circa l'omessa custodia e il mal governo degli animali, è vietato di lasciare liberamente vagare per le strade qualsiasi animale molesto al pubblico transito e di lasciarvi abbandonate bestie da tiro, da soma o da sella. Gli animali indomiti e pericolosi per la sicurezza dei viandanti, non possono essere condotti lungo le strade se non a condizione che ciascuno di essi abbia almeno un conduttore.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 100.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerate bestie da tiro quelle che circolino staccate dal veicolo.

Art. 7.

Mano da tenere nella circolazione stradale.

Tutti i veicoli, gli animali da tiro, da soma o da sella le mandrie e greggi circolanti sulle strade ordinarie, sia negli abitati sia in campagna, debbono portarsi a destra per incrociare ed alla sinistra per oltrepassare, avendo cura nelle svolte di mantenere la propria mano.

Ogni veicolo che durante la marcia si mantenga nel centro della strada, ha l'obbligo di portarsi alla sua destra ogni qualvolta un veicolo che lo segue, lo abbia richiamato con segnalazioni.

Nell'interno delle città, dove finora si è tenuta la mano sinistra, dovrà osservarsi la disposizione precedente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; per le città di Genova, Milano, Roma e Torino il termine potrà, con successivo decreto del Ministro per i lavori pubblici, essere prorogato fino al massimo di altri sei mesi. In correlazione a detti termini saranno fissati con decreto del Prefetto, udito il Circolo ferroviario d'ispezione, anche il termine e le modalità con le quali dovrà essere provveduto da parte delle aziende esercenti le linee tramviarie a modificare gli impianti relativi, così da conseguire nel medesimo tempo la completa unicità nel senso di circolazione

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte di aziende tramviarie, alla mo

dificazione degli impianti, si procederà d'ufficio a cura del Circolo ferroviario d'ispezione e a spese dell'azienda interessata, in conformità alle disposizioni dell'art. 202 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 8.

Cartelli indicatori.

A cura dell'Ente, al quale compete la manutenzione della strada pubblica, debbono essere indicati con cartelli in caratteri bianchi su fondo nero e recanti precise indicazioni, i tratti di strada e le opere d'arte che — anche per transitorie od impreviste circostanze — non consentano il sicuro transito di un veicolo a quattro ruote del peso di 80 quintali alla velocità di almeno 15 km. all'ora.

In corrispondenza alle opere d'arte o ai tratti di strada ove sia comunque impedito il transito dei veicoli, o per i quali le limitazioni di peso pei veicoli medesimi scendano al disotto di 40 quintali, i cartelli dovranno essere segnalati di notte con fanali rossi.

I cartelli debbono indicare il peso e la velocità dei veicoli di cui è consentito il transito e debbono essere situati alle due estremità del tratto di strada o ai due imbocchi delle opere d'arte e disposti in modo da essere chiaramente visibili.

Colui che transiti su detti tratti di strada od opere d'arte con peso o velocità superiori a quelli consentiti, è punito, quando il fatto non costituisca un reato più grave, con l'ammenda da L. 50 a 200.

Art. 9.

Passaggio sui ponti.

Per tutelare la sicurezza del transito su quei ponti che non presentino le garanzie necessarie, l'Ente proprietario deve indicare alle due estremità dei ponti stessi, ed in modo chiaramente visibile al pubblico, le opportune cautele riguardanti la velocità di transito dei veicoli, il numero massimo di essi che possono transitare contemporaneamente ed il carico massimo di ciascuno.

In aggiunta a queste prescrizioni generali, il Prefetto può ordinare quelle altre speciali cautele che, sentito l'ufficio del Genio civile, giudicherà opportune per tutelare la sicurezza del transito su qualsiasi ponte che non presentasse le garanzie necessarie o riguardo alla stabilità in rapporto al passaggio di veicoli pesanti o per ogni altra circostanza.

Il contravventore alle prescrizioni stabilite è punito a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 10.

Passaggi a livello: cautele.

Nell'interesse della incolumità pubblica i passaggi a livello incustoditi, sia di ferrovie che di tramvie extraurbane, debbono essere, a cura e spese dell'azienda esercente, protetti dai due lati ed a conveniente distanza da cartelli indicatori o da altri analoghi sistemi idonei allo scopo. Queste segnalazioni, allorchè il servizio ferroviario o tramviario prosegue in ore notturne, debbono essere tali da riuscire visibili anche dopo il tramonto del sole. Dovranno essere del pari ed in modo permanente assicurate le necessarie condizioni di libera visibilità da entrambi i lati della strada ordinaria In caso di contestazione decide il Prefetto.

Le vie della città che sboccano con insufficiente visibilità in altre percorse da tramvie, debbono essere munite di appositi segnali in prossimità del crocevia, a cura dell'Amministrazione comunale che potrà ripeterne le spese dall'azienda tramviaria.

In prossimità di ogni passaggio a livello il conducente di veicoli o di animali deve moderare la velocità e, quando sia possibile, camminare in testa al veicolo od al bestiame, traversando poi rapidamente i binari.

Art. 11.

Velocità.

La velocità dei veicoli deve essere regolata in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera o in curva, nei crocevia, nelle biforcazioni e quando si attraversino agglomeramenti di abitati.

Ogni veicolo deve altresì rallentare la sua velocità ed anche fermarsi quando riesca malagevole lo incrocio con altri, quando i pedoni circolanti nella strada ritardino a scansarsi, o quando all'avvicinarsi del veicolo gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento. Il conducente è tenuto a richiamare l'attenzione dei pedoni, facendo uso dei segnali regolamentari o colla voce. I pedoni così avvertiti sono tenuti, a loro volta, a lasciare libero il passo ai veicoli ed agli animali.

Nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione dei fanali, la velocità del veicoli deve essere convenientemente ridotta.

Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma o da sella.

Per gli autoveicoli debbono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nell'art. 36.

Quando un veicolo rallenti la velocità o debba fermarsi, ovvero debba cambiare direzione o strada, il conducente è tenuto a far segno con la mano per modo da avvisare i veicoli che lo seguissero.

Il conducente che contravvenga alle disposizioni del presente articolo ed alle disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, è punito con l'ammenda da L. 10 a 100, salvo le maggiori sanzioni per i conducenti di autoveicoli.

Nei regolamenti comunali possono essere dettate speciali norme per limitare e fissare la velocità dei veicoli nell'interno degli abitati.

Art. 12.

Biforcazioni e incroci di strade.

Ogni conducente di veicoli o di animali avvicinandosi ad una biforcazione o ad un crocevia, oltre a moderare la velocità, deve portarsi alla destra, e dare la precedenza ai veicoli che giungano dalla sua destra.

Nei centri abitati sono applicabili le medesime regole, salvo le prescrizioni speciali emanate dall'autorità comunale.

Art. 13.

Segnali.

E' vietato ai conducenti di carri, di vetture e di velocipedi senza motore di fare uso dei segnali prescritti dal presente regolamento per gli automobili, per i motocicli e per i velocipedi a motore.

A colui che trasgredisce a tale norma è inflitta l'ammenda da L. 25 a 100 e viene sequestrato il segnale abusivo.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I VEICOLI.

Art. 14.

Sagoma limite.

Ogni veicolo, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di m. 2.50 di larghezza e di m. 4 di altezza.

La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere i m. 8 per i veicoli a due assi e i m 6 per i veicoli ad un asse solo

La larghezza massima degli automobili, compreso il relativo carico, deve essere di m. 2.20 e quella dei motocicli con carrozzino laterale di m. 1.50.

L'estremità del fusello e del mozzo di ogni veicolo non debbono sporgere rispetto a qualsiasi punto del restante contorno esteriore.

Sono esonerati da quest'ultima disposizione oltre che gli strumenti agricoli, i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente sulle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o del fusello sul piano estremo del cerchione non deve superare i 18 centimetri

E' in facoltà degli Enti, ai quali compete la manutenzione delle strade, l'autorizzare in casi speciali e per giustificati motivi, in conformità e con le garanzie stabilite nell'art. 4, il transito temporaneo dei veicoli che per il loro carico eccedano le dimensioni massime indicate nella prima parte e nei primi due capoversi del presente articolo.

Art. 15.

Accessori mobili.

Le catene e tutti gli accessori mobili devono essere fissati ai veicoli in modo da non sporgere nelle loro oscillazioni al di fuori della sagoma del veicolo e da non poter strisciare sul terreno. Sono esenti da queste limitazioni le macchine agricole per le quali è fatto obbligo di tenere sollevati dal suolo gli erpici, i vomeri ed altri strumenti agricoli, durante il transito sulla strada, nonchè i veicoli per trasporto dei prodotti tra le masserie e i campi o ai magazzini di raccolta e conservazione.

E' vietato di applicare sui lati dei veicoli dei sedili fissi o mobili sporgenti sulla larghezza del veicolo o del carico, in modo che il conduttore sia con tutto il corpo o con parte di esso fuori di detta larghezza.

E' altresì vietato di applicare a scopo di frenatura o per altro motivo aste od oggetti che per la larghezza o posizione possano sporgere al di fuori della sagoma del veicolo.

Art. 16.

Pesi massimi dei veicoli.

Il peso lordo di un veicolo, costituito dal peso del veicolo e del suo carico, non può normalmente eccedere i 50 quintali per i veicoli a due ruote e gli 80 quintali per i veicoli a quattro ruote.

E' in facoltà degli Enti cui compete la manutenzione delle strade, l'accordare, in casi speciali e per giustificati motivi, per veicoli eccedenti i pesi lordi suindicati, autorizzazioni di transito quando, a loro giudizio, ciò sia compatibile con la conservazione delle massicciate e la stabilità dei manufatti, prescrivendo all'uopo le necessarie condizioni e cautele.

Sono applicabili in tali casi le disposizioni contenute nei capoversi dell'art. 4 e la sanzione relativa.

Art. 17.

Dimensioni dei cerchioni dei veicoli.

In tutti i veicoli le dimensioni dei cerchioni delle ruote non rivestite di gomma o di altra sostanza eminentemente elastica, devono essere commisurate al peso a carico completo, indicato nella targa prescritta nell'art. 20 e giusta le seguenti norme:

1° Veicoli a trazione animale;

a) a due ruote, larghezza minima:

mm.	40	per pesi lordi del veicolo	da oltre	6	fino a	10	quintali
id.	50	id.	id.	10	id.	15	id.
id.	60	id.	id.	15	id.	20	id.
id.	80	id.	id.	20	id.	30	id.
id.	100	id.	id.	30	id.	40	id.
id.	120	id.	id.	40	id.	50	id.

b) a quattro ruote, larghezza minima:

mm.	40	per pesi lordi	da oltre	10	fino a	15	quintali
id.	60	id.	id.	15	id.	30	id.
id.	80	id.	id.	30	id.	50	id.
id.	100	id.	id.	50	id.	80	id.

2° Autoveicoli e rimorchi di autoveicoli: un centimetro di larghezza per ogni quintale e mezzo di carico lordo portato dal cerchione tanto per ciascuna ruota anteriore quanto per ciascuna ruota posteriore. In ogni caso non è ammessa una larghezza di cerchione inferiore ai 10 centimetri.

Art. 18.

Misurazione e forma dei cerchioni.

La larghezza dei cerchioni dovrà essere misurata in piano, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte.

E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione.

La superficie dei cerchioni, eccettuati quelli rivestiti di gomma, deve essere liscia e regolarmente cilindrica, senza spigoli, sporgenze o discontinuità in qualunque senso.

Gli Enti a cui compete la manutenzione delle strade, quando concorrano circostanze eccezionali e previa autorizzazione del Prefetto, possono emanare speciali disposizioni restrittive nei riguardi della larghezza dei detti cerchioni in relazione al loro peso a carico completo e secondo le condizioni delle singole strade.

Art. 19.

Inosservanza delle disposizioni precedenti: provvedimenti.

E' vietata la circolazione dei veicoli, i quali per dimensioni e struttura non corrispondano alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti. Il proprietario è diffidato a uniformarsi alle prescrizioni medesime, togliendo immediatamente nel frattempo il veicolo dalla circolazione. Qualora non vi ottemperi, il veicolo è posto sotto sequestro e non potrà essere liberato se non previo il versamento nelle casse del Comune della somma di L. 300 a titolo di deposito, la quale sarà restituita al proprietario del veicolo quando dia la dimostrazione delle eseguite modificazioni e rimborsi le spese sostenute per il sequestro. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Prefetto nel termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione; ma il ricorso non ne sospende l'esecuzione.

In ogni caso il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 300.

Se la trasgressione alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti è dovuta al carico sopportato dal veicolo, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 20.

Targhe di riconoscimento.

I proprietari di veicoli sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome, cognome o la denominazione della ditta e il Comune di residenza. Questa disposizione non si applica agli autoveicoli e ai veicoli trascinati a braccia.

Tutti i veicoli destinati al trasporto di merci debbono altresì recare sulla stessa targa l'indicazione del peso a vuoto e della portata.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Disposizioni speciali per i veicoli a trazione animale in servizio pubblico possono essere stabilite nei regolamenti comunali.

Art. 21.

Illuminazione dei veicoli.

Salve le disposizioni speciali per gli autoveicoli e per i velocipedi, ogni altro veicolo circolante sulle strade pubbliche deve portare sul davanti, nelle ore e nei casi appresso indicati, uno o più segnali luminosi visibili nella direzione della marcia ad almeno 100 metri di distanza. Se il segnale o fanale è unico, deve essere situato sulla sinistra del veicolo.

Quando i veicoli marciano in colonna, può essere consentito che il solo veicolo di testa sia provveduto di segnale luminoso, purchè quello di coda sia fornito di analogo segnale, posto in modo da essere scorto dai veicoli sopraggiungenti.

L'accensione dei segnali luminosi, compresi quelli degli autoveicoli e delle biciclette, è obbligatoria dal 16 ottobre al 15 aprile da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del sorgere del sole, e dal 16 aprile al 15 ottobre da un'ora dopo il tramonto del sole a un'ora prima del sorgere del sole. E' parimenti obbligatoria in caso di nebbia o foschia. I conducenti di veicoli sono obbligati altresì durante le fermate in località non illuminate a mantenere acceso, nelle ore e nei casi sopra indicati, almeno il fanale anteriore a sinistra di cui il veicolo è provvisto.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'art. 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda fino a L. 100.

Art. 22.

Condotta dei veicoli.

Ogni veicolo deve essere guidato da un conducente, che non deve normalmente abbandonare la guida od almeno deve trovarsi in posizione da poterla riprendere in ogni momento.

Se un veicolo è tirato da non più di quattro bestie, potrà essere guidato da un solo conducente; ma quando le bestie da tiro siano più di quattro, insieme al conducente deve trovarsi altra persona idonea alla guida.

Occorrendo bestie da tiro di rinforzo, queste devono essere guidate da un conducente per ogni tre bestie almeno.

Il contravventore, quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 483 del Codice penale, è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 23.

Limitazioni di transito.

E' vietato di percorrere con veicoli marciapiedi rialzati, strade o viali riservati ai pedoni od ai cavalli e d'interrompere file di truppe, di squadre di scolari, cortei o processioni.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 100.

Il divieto di percorrere marciapiedi, strade o viali riservati ai pedoni non si riferisce ai piccoli veicoli spinti a braccia e adibiti esclusivamente al trasporto di persona.

Art. 24.

Freni.

Tutti i veicoli esclusi quelli trascinati a braccia, debbono essere muniti di freno mantenuto in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere facilmente e rapidamente manovrato.

Salvo le disposizioni particolari per gli autoveicoli, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 25.

Disposizioni speciali per i veicoli in servizio pubblico.

Per i veicoli in servizio pubblico, gli imprenditori od i loro agenti devono assicurarsi personalmente che il veicolo si trovi, sotto ogni rapporto, in condizioni da potere intraprendere o proseguire il viaggio con piena sicurezza dei viaggiatori e della circolazione in genere.

Ai sindaci incombe l'obbligo di accertare in qualsiasi momento le condizioni di sicurezza generali o particolari di tali veicoli.

Art. 26.

Obblighi dei conducenti verso i funzionari e gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

I conducenti di veicoli sono tenuti a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di provvedere all'esecuzione del presente decreto, quando siano in uniforme od almeno siano muniti di berretto-uniforme. Sono inoltre tenuti ad esibire a qualunque funzionario od agente, che ne faccia richiesta, la licenza di circolazione, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale debbano essere in possesso a norma del presente decreto o dei regolamenti comunali.

Il contravventore è punito con l'ammenda di L. 25 a 200, elevabile fino a L. 500 per i conducenti di autoveicoli, senza pregiudizio, quando non sia stata esibita la licenza di circolazione, dell'applicazione della pena pecuniaria comminata nell'art. 16, n. 1, lettera *e*) del R. decreto 22 novembre 1921, n. 1673, per non essersi potuto dimostrare l'eseguito pagamento della tassa di circolazione.

Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui è menzione nel presente articolo, è inoltre disposto il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo corrispondente alla pena inflitta ed in ogni caso non inferiore a un mese.

Art. 27.

Incauto affidamento di veicoli.

Chi affida un veicolo a persona inesperta od incapace di guidarlo o non munita della speciale patente, qualora sia prescritta, ovvero permette o tollera che costei lo guidi è punito con l'ammenda da L. 50 a 500, o con l'arresto fino ad un mese, salvo quando siano applicabili le sanzioni dell'art. 481 del Codice penale e salve le responsabilità penali per le contravvenzioni commesse dall'inesperto od incapace nelle ipotesi prevedute nella prima parte dell'art. 60 del Codice penale.

Se il veicolo sia un velocipede senza motore applicato, la pena è dell'ammenda da L. 25 a 300 e il minimo non potrà essere inferiore a L. 100 se la consegna o l'affidamento avvennero per motivi di lucro.

Art. 28.

Sanzioni per il caso di investimento.

Il conducente che in caso di investimento di persona, si sia dato alla fuga ovvero abbia abbandonato senza soccorso la persona investita, è punito con l'ammenda da L. 500 a 3000 o con l'arresto fino a sei mesi ovvero con entrambe le pene. E' in ogni caso disposto il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo corrispondente alla pena inflitta e in misura non inferiore ad un mese.

Nei stessi casi, se l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non potranno essere inferiori alla metà del massimo, è disposto inoltre il ritiro della patente a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore a sei mesi. Il giudice non può ordinare la sospensione dell'esecuzione della condanna.

Se il conducente si fermi e occorrendo presti soccorso alla persona investita, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito nelle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.

Art. 29.

Deroghe per i veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari e ai corpi armati dello Stato.

Con decreto da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri Ministri interessati potranno essere stabilite norme speciali limitatamente alla circolazione dei veicoli appartenenti alle Amministrazioni militari ed ai corpi armati dello Stato.

TITOLO III.

AUTOVEICOLI.

CAPO 1°. — *Norme generali.*

Art. 30.

Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza.

Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade pubbliche e sulle strade che siano riservate unicamente alla circolazione di essi (autostrade), si denominano col termine generico di «autoveicoli», sono soggetti — per quanto concerne la circolazione — alle norme del presente decreto e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, il quale la esercita a mezzo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli:
gli automobili (autovetture e autocarri);
i motocicli,
i compressori stradali;
le trattrici stradali e simili.

Gli autoveicoli sono considerati motocicli quando abbiano due ruote.

Tuttavia sono considerati motocicli anche gli autoveicoli con tre ruote quando siano costruiti in modo che il conducente debba stare a cavalcioni sul telaio

Non sono soggetti alle norme del presente titolo, salvo che sia espressamente disposto:

1° I velocipedi muniti di motore ausiliario applicato, purchè il peso complessivo del veicolo a vuoto non superi i 30 kg e la potenza normale dei motori accertata a norma delle disposizioni in vigore non superi tre cavalli;

2° I pattini a motore con conducenti in piedi aventi le caratteristiche di peso e di potenza indicate nel numero precedente.

I velocipedi muniti di motore ausiliario e i pattini a motore i quali eccedano i limiti di peso o di potenza suindicati sono assimilati ai motocicli.

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo:

1° le trattrici agricole;

2° le locomobili anche se utilizzino in via accessoria il loro motore per il dislocamento, purchè non superino la velocità di km. 10 all'ora.

Art. 31.

Motori degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve portare impresso o in rilievo sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice nonchè il tipo e il numero di identificazione del motore stesso.

I veicoli indicati nei numeri 1° e 2° del quarto capoverso del precedente articolo, devono portare impresso o in rilievo i contrassegni, di cui sopra, solo sul motore.

Art. 32.

Segnalamento degli autoveicoli.

Ogni autoveicolo deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono.

E' consentito, fuori degli abitati, l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalamento acustico.

Nelle ore e nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 21 ogni automobile deve portare nella parte anteriore due fanali a luce bianca ed uno nella parte posteriore collocato in maniera da poter illuminare la targa di riconoscimento e proiettare all'indietro la luce rossa.

I motocicli a tre ruote e i motocicli con carrozzino laterale dovranno avere uguali segnalazioni, con facoltà di utilizzare uno dei fanali anteriori anche per la segnalazione posteriore.

I motocicli a due ruote debbono avere almeno un fanale anteriore a luce bianca ed uno posteriore a luce rossa. I velocipedi con motore ausiliario debbono avere un fanale anteriore a luce bianca e posteriormente almeno un apparecchio a superficie riflettente rossa.

Tutti gli autoveicoli capaci di superare la velocità di 20 km. all'ora debbono avere, in via sussidiaria ai fanali, almeno un faro, posto simmetricamente rispetto ai fanali, capace di illuminare la strada fino a 100 metri in avanti.

Il fanale posteriore rosso deve essere spostato sul rimorchio di coda in caso di trazione di uno o più veicoli rimorchiati.

L'uso dei fari o di altre luci abbaglianti è vietato nell'interno degli abitati.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 33.

Scappamento libero e parafanghi.

Ogni autoveicolo, compresi quelli indicati nei numeri 1° e 2° del quarto capoverso dell'art. 30, deve essere fornito di apparecchi atti a ridurre nei limiti praticamente tollerabili i rumori e le esalazioni moleste, per quanto è possibile (silenziatore). E' vietato lo scappamento libero.

Ogni autoveicolo deve essere provveduto di parafanghi o di analoghi dispositivi atti allo scopo.

In caso di contravvenzione alla prima parte del presente articolo si applica l'ammenda da L. 50 a 300.

Il contravventore alla disposizione della seconda parte del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a 150.

Art. 34.

Freni e dispositivi di retromarcia.

Ogni autoveicolo deve essere munito di almeno due freni indipendenti fra loro e dal motore capace di arrestare prontamente il veicolo stesso.

I veicoli indicati nei numeri 1° e 2° del quarto capoverso dell'art. 30 debbono essere provveduti di almeno un freno.

I veicoli, destinati ad essere rimorchiati da autoveicoli, debbono essere provveduti di almeno un freno efficace, e se adibiti al trasporto di persone, debbono essere provveduti di due freni indipendenti fra loro.

Gli autoveicoli, il cui peso a vuoto superi quintali tre e mezzo, debbono essere provveduti di un dispositivo per la retromarcia.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse o autorizzate, devono inoltre essere provvisti di un meccanismo di sicurezza di pronta e facile manovra, che impedisca la retrocessione della vettura quando venga meno l'azione dei freni.

In caso di contravvenzione è applicata l'ammenda da L. 100 a 500.

Art. 35.

Treni automobili e rimorchi.

Nessun autoveicolo può trainare altro veicolo senza che questo sia provveduto di una licenza di circolazione, salvo che si tratti di rimorchiare un veicolo che abbia subito avarie

Tale licenza è accordata dal Prefetto in seguito a certificato di approvazione rilasciato dal Circolo ferroviario d'ispezione Nella licenza il rimorchio resta individuato specificatamente e in rapporto all'autoveicolo trattore che è designato con caratteristiche generali, per modo tale da garantire le condizioni necessarie di sicurezza e di capacità a rimorchiare il veicolo approvato

Salvo quanto è disposto nell'art 16, il peso complessivo di ogni rimorchio col carico non deve superare quello dell'autoveicolo trattore, se a due assi, e la metà del peso stesso, se ad un asse.

La circolazione di un treno automobile, composto di due o più rimorchi, è concessa dal Circolo ferroviario d'ispezione, udito l'Ente che provvede alla manutenzione della strada per la quale è richiesta la concessione.

L'impiego di treni automobili per trasporto di persone deve essere autorizzato dal Circolo ferroviario d'ispezione, anche se il treno comprende un solo rimorchio.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 42.

CAPO 2°. — *Circolazione degli autoveicoli*

Art. 36.

Limitazioni di velocità.

In ogni momento il conducente di un autoveicolo deve essere completamente padrone della velocità del suo veicolo, in modo da essere in grado di osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 11. Se egli li trasgredisce, è punito con l'ammenda da lire 25 a 200.

In ogni caso la velocità massima degli autoveicoli di peso lordo superiore a 40 quintali, non deve superare i 40 km all'ora, se tutte le ruote sono munite di pneumatici, i 30 km all'ora se le ruote sono rivestite di gomme piene, e i 15 km. all'ora se anche solo talune ruote hanno i cerchioni metallici.

Le limitazioni stabilite nel precedente capoverso non sono applicabili agli autoveicoli destinati a soccorsi urgenti.

Art. 37.

Norme per il caso di allontanamento dall'autoveicolo.

Il conducente che si allontani dall'autoveicolo, oltre ad osservare quanto è prescritto negli articoli 3 e 21, deve anche adottare ogni altra cautela che impedisca a persona inesperta di rimettere in movimento l'autoveicolo.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200.

Art. 38.

Licenza di circolazione e certificato di approvazione.

Nessun autoveicolo può circolare senza la relativa licenza di circolazione.

Per ottenere tale licenza occorre conseguire l'approvazione dell'autoveicolo, facendone domanda al Circolo ferroviario d'ispezione.

La domanda deve indicare la residenza del proprietario e l'uso al quale il veicolo è destinato secondo le distinzioni seguenti:

1° uso privato: per trasporto di persone;
2° uso privato: per trasporto di cose;
3° uso privato: per noleggio da rimessa;
4° uso pubblico: in servizio da piazza;
5° uso pubblico: per trasporto di persone e di cose su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate.

Il richiedente deve inoltre produrre un libretto in bianco per la licenza di circolazione, secondo il modulo approvato dal Ministero dei lavori pubblici, e depositato presso le Prefetture.

Quando l'autoveicolo sia destinato all esportazione, occorre altresì indicare il transito od i transiti doganali

In seguito all'esito favorevole delle visite e delle prove eseguite da un funzionario tecnico del Circolo, presso la sede dell'ufficio od in quelle altre località che saranno designate, viene rilasciato il certificato di approvazione dell'autoveicolo. Questo certificato è valido, qualunque sia il Circolo che lo ha rilasciato, per l'immatricolazione presso la Prefettura competente e per il transito doganale nel caso di esportazione.

Le presenti disposizioni debbono essere osservate, in quanto siano applicabili, anche per i rimorchi.

Art. 39.

Modo per ottenere la licenza di circolazione.

Ottenuto il certificato di approvazione dell'autoveicolo o del rimorchio, per ottenere la licenza di circolazione occorre presentare domanda alla Prefettura nel cui territorio è compreso il Comune di residenza del richiedente, allegando il certificato di residenza rilasciato dal sindaco, nonchè il certificato di approvazione.

Art. 40.

Immatricolazione degli autoveicoli.

Il Prefetto, riconosciuti regolari i documenti indicati nell'articolo precedente, inscrive separatamente l'automobile, il motociclo o il rimorchio in appositi registri, li contrassegna con un numero progressivo e rilascia la licenza di circolazione

Il libretto di licenza di circolazione oltre le caratteristiche inerenti all'autoveicolo, deve indicare se l'autoveicolo deve essere provvisto di faro, l'esonero dal dispositivo di marcia indietro per gli autoveicoli di peso inferiore a tre quintali e mezzo, e, nel caso di treni automobili, il peso massimo lordo del rimorchio a norma del 2° capoverso dell'art. 35.

Art. 41.

Accertamento di potenza dei motori ausiliari.

Per i motori ausiliari applicati ai velocipedi e per i pattini a motore, indicati nei numeri 1 e 2 del capoverso quarto dell'art. 30, il Circolo ferroviario d'ispezione rilascia un certificato di accertamento di potenza, che dovrà sempre accompagnare il veicolo. Nessun altro documento è prescritto sia in relazione al veicolo, sia per quanto riguarda l'idoneità del conducente.

Art. 42.

Autoveicoli circolanti senza licenza.

La licenza di circolazione o il certificato di accertamento debbono portarsi sempre sul veicolo per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari od agenti

E' punito con l'ammenda da L. 200 a 1000 chi circola con vei-

colo, per il quale non sia stata rilasciata licenza di circolazione o certificato di accertamento. Il veicolo è soggetto a sequestro e nel caso di condanna, quando sia stata soddisfatta la pena pecuniaria, il proprietario non potrà ottenerne dal sindaco la restituzione se non versando nelle casse del Comune la somma di L. 250 per i motocicli o per i velocipedi e pattini a motore, di L. 500 per gli autocarri e di L. 1000 per le autovetture, oltre al rimborso delle spese di custodia. Le dette somme potranno tuttavia essere versate dal proprietario a titolo di cauzione per ottenere lo svincolo del veicolo anche prima che il pretore abbia pronunciato decreto o sentenza di condanna.

Art. 43.

Passaggi di proprietà.

I passaggi di proprietà degli autoveicoli e dei rimorchi debbono essere denunziati alla Prefettura dalle persone tra le quali avvengono, solidalmente, ed entro 15 giorni dal trapasso. La Prefettura ne prende nota nei registri indicati nell'art. 40.

I passaggi di proprietà che involgano cambiamento di Provincia, danno luogo a rilascio di nuova licenza di circolazione, e ad applicazione di nuova targa, senza che occorra altra visita. Sulla nuova licenza debbono essere trascritti i dati tecnici del certificato di approvazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli e di rimorchi di denunciare alla Prefettura, per l'annotazione nei detti registri, ogni cambiamento del loro domicilio o residenza nel termine di giorni venti.

I contravventori alle disposizioni della prima parte e del secondo capoverso del presente articolo, e chi sia sorpreso a circolare sprovvisto della nuova licenza, nel caso del primo capoverso, sono puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Art. 44.

Targhe di riconoscimento per autoveicoli e rimorchi.

Ogni autoveicolo deve essere munito, nella parte posteriore, di una targa metallica di riconoscimento, fissata al telaio in modo permanente, all'atto del rilascio della licenza ed a cura della Prefettura. La targa sarà di forma rettangolare secondo modello depositato presso le Prefetture e porterà su fondo bianco, indicati in rosso, il numero corrispondente alla Provincia, in cui il veicolo è inscritto, e di seguito in nero quello di immatricolazione.

Le cifre devono essere in rilievo della grossezza di un centimetro e delle dimensioni di 10×6.

Pei rimorchi deve applicarsi una targa di tipo uguale a quella degli autoveicoli, ma di 25 cm. di altezza Tale targa deve portare nella parte superiore la parola « Rimorchio » in lettere maiuscole in nero alte cm. 6 e della grossezza di 6 mm. e nella parte inferiore il numero rosso della Provincia presso la quale il rimorchio è stato immatricolato, seguito dal numero di immatricolazione in nero.

Per i motocicli è consentito che le cifre delle targhe abbiano la grossezza di mm. 6 e le dimensioni di cm. 6×4.

Le targhe debbono essere costruite, collocate e mantenute in modo da risultare in ogni caso facilmente leggibili anche a distanza.

Nel caso di contravvenzione è applicata l'ammenda da L. 50 a 500. Se l'autoveicolo circola con targa non propria o contraffatta, la pena è dell'arresto fino a sei mesi.

Art. 45.

Targhe per veicoli in prova.

Gli autoveicoli che le fabbriche costruttrici, quelle di carozzerie, i rappresentanti di esse o le officine di riparazione per autoveicoli, facciano circolare al solo scopo di prova, sono esenti dall'obbligo della licenza di circolazione.

Questi autoveicoli devono portare nella parte posteriore, una targa di riconoscimento che è concessa dal Prefetto insieme con un certificato che ne attesta il rilascio La concessione è annuale ed è subordinata al parere favorevole del Circolo ferroviario d'ispezione che può anche disporre eventuali verifiche presso le fabbriche, le officine o i locali dell'esercizio

Le targhe in prova sono di forma triangolare a fondo bianco con il numero della Provincia indicato in rosso ed un numero progressivo in nero: sono trasportabili da veicolo a veicolo, ma ciascun veicolo che ne sia munito, deve essere fornito del certificato del Prefetto attestante la concessione della targa.

Chi circola senza avere ottenuto tale concessione, è punito a termini dell'art. 42.

I certificati del Prefetto sono equiparati alle licenze, anche agli effetti dell'applicazione dell'art. 286 del Codice penale.

Art. 46.

Targhe per autoveicoli in collaudo o da esportare.

Gli autoveicoli circolanti per le operazioni di collaudo, di immatricolazione e di bollo, debbono portare nella parte posteriore una targa provvisoria in cartone, di forma quadrata, di cm. 20 di lato col numero della Provincia, in cui il Circolo ferroviario d'ispezione ha sede, e con un numero progressivo. La targa viene rilasciata dal Circolo assieme ad uno speciale foglio di via, con l'indicazione del numero del motore; questo documento deve essere portato sempre sul veicolo per essere esibito ad ogni richiesta di funzionari od agenti.

Le precedenti disposizioni si applicano anche nel caso di autoveicoli che si rechino con i mezzi propri ai luoghi di transito per l'esportazione.

Il foglio di via ha la validità massima di giorni dieci e vale unicamente per recarsi alla sede degli uffici del Circolo ferroviario d'ispezione, del registro, della Prefettura, o, in caso di esportazione al luogo od ai luoghi di transito, seguendo i percorsi indicati nel foglio stesso od in difetto la via più breve.

Chi circola senza avere ottenuto il foglio di via, è punito a termini dell'art. 42.

Nel caso di deviazione dai percorsi che siano o s'intendano autorizzati col foglio di via, è applicata l'ammenda da L. 50 a 200.

Art. 47.

Visite periodiche degli autoveicoli a vapore.

Gli autoveicoli con motore a vapore, oltre alle visite e prove indicate negli articoli precedenti, sono sottoposti anche alle visite e prove delle caldaie da eseguirsi dagli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili con le norme in vigore per le visite e prove delle caldaie a vapore.

I verbali delle visite e prove periodiche devono essere redatti su libretto da tenersi in doppio esemplare, uno presso l'autoveicolo, consegnato a chi ha la responsabilità della condotta della caldaia e ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari o degli agenti, l'altro presso il Circolo ferroviario di ispezione.

Spetta al proprietario dell'autoveicolo di richiedere le successive visite e prove regolamentari, le quali possono avere luogo presso qualsiasi Circolo ferroviario d'ispezione; il contravventore è punito con l'ammenda da L. 50 a 500, quando il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge penale.

Qualora l'autoveicolo a vapore presenti all'atto della prima visita, stabilita nell'articolo 38, speciale garanzia di sicurezza sia per la costituzione che per la condotta del generatore del vapore, il Circolo può esentarlo dalle visite periodiche di cui sopra, e ciò mediante autorizzazione da rilasciarsi tipo per tipo dall'Ispettorato generale predetto che può anche consentire eventuali deroghe alle disposizioni vigenti.

Art. 48.

Rinnovazione della licenza di circolazione.

Ogni autoveicolo che abbia subito il cambio del motore o modificazioni che ne impediscano l'identificazione, deve essere sottoposto, a cura del proprietario, a nuova visita e prova da parte del Circolo ferroviario d'ispezione e la licenza di circolazione deve essere modificata in corrispondenza.

Il contravventore è punito a norma dell'art. 42.

Art. 49.

Ritiro della licenza di circolazione.

Oltre che nelle ipotesi prevedute nell'articolo precedente, la licenza di circolazione deve essere ritirata qualora si constati che gli autoveicoli non presentino più le condizioni prescritte per la sicurezza della circolazione, ovvero che siano adibiti ad uso diverso da quello per il quale venne rilasciato la licenza di circolazione. La licenza è inoltre ritirata quando con l'autoveicolo si eserciti un servizio automobilistico pubblico non regolarmente concesso od autorizzato.

In caso di rifiuto a restituire la licenza, questa è sequestrata e sono applicabili le disposizioni dell'articolo 434 del Codice penale.

CAPO 3°. — *Norme generali sui conducenti.*

Art. 50.

Patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Niuno può condurre autoveicoli, salvo quanto è disposto nell'art. 55, se non è munito di patente di abilitazione di 1° grado rilasciata dal Prefetto della Provincia, nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente.

La patente di abilitazione è rilasciata su presentazione del certificato di idoneità conseguito presso un Circolo ferroviario d'ispezione, fatta eccezione per coloro che sono provvisti della patente militare menzionata nell'art. 63.

Art. 51.

Modo per ottenere il cerficato di idoneità.

Coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità a condurre autoveicoli debbono sottostare ad esame facendone domanda ad un Circolo ferroviario d'ispezione. L'esame ha luogo presso la sede del Circolo o in quelle altre località che saranno designate. La domanda deve specificare se si chieda il certificato di idoneità a condurre automobili o motocicli e deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita a dimostrazione che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno. Qualora non abbia raggiunto tale età ma abbia in ogni caso compiuto gli anni diciotto, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;

2° Dimostrazione che il richiedente sa leggere e scrivere;

3° Certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario con firma legalizzata, e di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti: che il richiedente non sia affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un autoveicolo; che non presenti sintomi di intossicazione alcoolica; che possieda il *visus* complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10, ottenuto anche con correzione di lenti; che percepisca la voce di conversazioni ad almeno metri 8 di distanza da ciascun orecchio.

E' in facoltà del Circolo di sottoporre il richiedente, prima dell'esame, a visita di verifica da parte di un medico nominato di ufficio ed a spese del richiedente medesimo.

In via di eccezione possono essere ammessi all'esame di idoneità anche i monocoli che possiedano il *visus* dell'occhio non inferiore a 8/10;

4° Certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente e di data non anteriore a tre mesi;

5° Fotografia di epoca recente, firmata e applicata su un libretto di patente in bianco.

Art. 52.

Casi di indegnità.

Non possono essere ammessi all'esame di idoneità:

1° Coloro che siano sottoposti all'ammonizione o alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

2° Coloro che abbiano riportato due volte condanna per delitti. Se le condanne furono pronunciate per delitti contro la persona o contro la proprietà, deve trattarsi di pena non inferiore a mesi tre di reclusione o di detenzione; se per altro delitto, deve trattarsi di pena non inferiore a mesi sei;

3° Coloro che siano stati condannati due volte per ubbriachezza o tre volte per le contravvenzioni prevedute negli articoli 482 e 483 del Codice penale.

L'indegnità cessa quando sia intervenuto il provvedimento di riabilitazione.

Art. 53.

Esame di idoneità.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, dopo aver riscontrato preliminarmente il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, e riservatone al Prefetto l'accertamento definitivo, ammette il richiedente all'esame. Questo deve essere sostenuto davanti ad un funzionario tecnico del Circolo, ed è distinto secondo il tipo di motore (ad esplosione, elettrico, a vapore).

Il candidato, dovrà dimostrare, oltre la padronanza della guida dell'autoveicolo, anche una sufficiente conoscenza dei meccanismi che lo compongono. Dovrà altresì dimostrare di conoscere le leggi e i regolamenti sulla circolazione stradale in genere ed automobilistica in ispecie.

Il Circolo in seguito all'esito favorevole dell'esame, rilascia un certificato di idoneità.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole una prova di esami, potranno ripeterla dopo trascorso almeno un mese, senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti.

Art. 54.

Rilascio della patente di abilitazione.

Ottenuto il certificato di idoneità, il richiedente lo presenta alla Prefettura assieme al certificato di residenza e ai documenti indicati nell'articolo 51.

Il Prefetto accerta in via definitiva, assunte le informazioni che ritenesse del caso, il concorso delle condizioni di idoneità fisica, psichica e morale prescritte e rilascia la patente di abilitazione.

In ogni Prefettura sarà tenuta una matricola dei conducenti da essa abilitati.

Art. 55.

Facoltà agli allievi conducenti di condurre autoveicoli.

A chi abbia presentato domanda per l'esame di conducente di autoveicoli, è consentito di esercitarsi su automobile purchè a suo fianco si trovi un conducente abilitato che deve vigilare, per tutti gli effetti, la marcia dell'automobile. L'allievo conducente, anche se sia il proprietario della macchina, deve essere munito, per esibirla ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della esecuzione del presente decreto, di una ricevuta di data non anteriore a due mesi, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda.

Le norme precedenti si applicano anche a chi apprenda a condurre motocicli, ma le esercitazioni sono consentite soltanto in luoghi poco frequentati e con l'assistenza di un conducente abilitato.

Art. 56.

Revisione delle patenti di abilitazione di 1° grado.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per gli interni, sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni generali o parziali delle patenti di abilitazione per conducenti di autoveicoli.

La prima visita di revisione deve aver luogo entro cinque anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

I conducenti chiamati alla revisione dovranno presentare alla Prefettura della Provincia, nella quale risiedono, la patente di abilitazione ed i documenti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 51 e aventi data non anteriore a tre mesi.

Il Prefetto, qualora dall'esame di tali documenti e dalle informazioni assunte, risultino le condizioni di idoneità fisica, psichica e morale indicati negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto accertante l'eseguita revisione. E' sufficiente il visus ridotto a 10/10, ottenuto anche con correzione di lenti.

In ogni tempo il Prefetto, di ufficio o su richiesta del Circolo ferroviario d'ispezione, può fare obbligo ad un conducente di sottoporsi a speciale visita di revisione per accertare se esso possieda i requisiti fisici o psichici prescritti.

Art. 57.

Conducenti di autoveicoli in servizio da piazza od automobili su linee in servizio pubblico.

Per essere abilitato a condurre autoveicoli in servizio da piazza od automobili su linee in servizio pubblico (patente di 2° grado) occorre farne speciale domanda al Circolo ferroviario d'ispezione unendovi i seguenti documenti:

1° atto di nascita, da cui risulti che il richiedente ha compiuto gli anni ventuno;

2° certificato medico in conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 51, n. 3;

3° certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che il richiedente non si trova nei casi d'indegnità morale di cui ai nn. 1 e 3 dell'art. 52, non ha riportato condanna per delitto a pena superiore ad un mese di reclusione o di detenzione, non è stato condannato tre volte per contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto:

4° patente di abilitazione secondo l'art. 54 e conseguita da almeno sei mesi.

Art. 58.

Rilascio della patente di 2° grado a condurre autoveicoli in servizio da piazza od automobili su linee in servizio pubblico.

Il Circolo ferroviario d'ispezione, verificata la regolarità dei documenti, sottopone il richiedente ad uno speciale esame tecnico e rilascia la patente di 2° grado. Per i conducenti di automobili su linee in servizio pubblico tale esame deve essere fatto anche in relazione alla linea per la quale si domanda che sia rilasciata la patente.

I conducenti di autoveicoli in servizio da piazza debbono inoltre ottemperare alle speciali prescrizioni che siano emanate nei regolamenti comunali.

In ogni tempo il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di ordinare che a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione sia proce-

duto a revisioni generali o per gruppi delle patenti di abilitazione di 2° grado concesse a conducenti di autoveicoli in servizio da piazza o a conducenti di automobili su linee in servizio pubblico.
I Circoli ferroviari d'ispezione hanno analoga facoltà per revisioni individuali.

Art. 59.

Conducenti di automobili a vapore.

I conducenti di automobili a vapore devono essere muniti anche della patente per condurre locomobili, rilasciata dal Prefetto.
Tale certificato non è necessario per gli automobili a vapore muniti di apparecchi automatici per la regolarizzazione della pressione, della alimentazione dell'acqua e della condotta del fuoco
In tal caso nella patente di abilitazione, conseguita a norma degli articoli precedenti, è fatta dichiarazione che essa vale soltanto per automobili a vapore con caldaia munita degli apparecchi automatici suddetti.

Art. 60.

Ritiro della patente di abilitazione di 1° grado.

La patente di abilitazione di 1° grado deve essere ritirata su ordine del Prefetto:
1° ogni qualvolta risulti, in seguito a visita individuale o a revisione collettiva, mimorata nel conducente la idoneità fisica o psichica a condurre autoveicoli;
2° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni prevedute nell'art 52;
3° quando il conducente risulti dedito abitualmente all'ubbriachezza;
4° quando la condanna penale disponga il ritiro della patente nei casi preveduti nel presente decreto o in genere, quando ne sia il caso a norma del Codice penale, la sospensione dall'esercizio della professione;
5° nei casi di investimento che abbia cagionato grave danno alle persone; gli agenti, incaricati della esecuzione del presente decreto, ne riferiranno immediatamente al Prefetto, che provvede d'urgenza. Il ritiro della patente è obbligatorio quando sia stato ordinato il rinvio a giudizio del conducente per i delitti preveduti negli articoli 371 e 375, n. 2 del Codice penale o in ogni caso d'investimento, anche prima, quando il conducente si sia dato alla fuga;
6° quando il conducente non si presenti senza giustificato motivo alla visita individuale di revisione od alla revisione collettiva e continui a condurre autoveicoli dopo il termine che sarà stabilito nel decreto Ministeriale.
E' fatto preciso obbligo ai sindaci di vigilare affinchè per quanto concerne l'iniziativa degli agenti municipali, le disposizioni dei numeri 3 a 5 possano avere immediata attuazione. I cancellieri, addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile od ha ordinato il rinvio a giudizio, debbono darne del pari immediata partecipazione al Prefetto quando nei casi indicati nei numeri 2 e 3 dell'art. 52 e nei numeri 4 e 5 del presente articolo, risulti che il condannato ovvero l'imputato di cui fu disposto il rinvio a giudizio, sia munito di patente per condurre autoveicoli.
Insieme col ritiro della patente di abilitazione di 1° grado è disposto quello della patente di 2° grado di cui il conducente fosse munito. Anche in difetto di tale provvedimento, il conducente si intende ugualmente ed immediatamente decaduto dalla autorizzazione a condurre automobili da piazza o su linee in servizio pubblico.
L'ordine del Prefetto è immediatamente esecutivo
E' in facoltà del Prefetto di revocare l'ordine di ritiro della patente, quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo. Nei casi indicati nei numeri 1 e 6 sarà udito il parere del Circolo ferroviario d'ispezione; negli altri casi quello del sindaco, quando si tratti di conducenti in servizio da piazza.
Contro i provvedimenti dati dal Prefetto a norma del presente articolo, quando non si tratti di ritiro della patente in seguito a ordine di rinvio al giudizio o a condanna penale, è concessa facoltà all'interessato e al sindaco, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per i lavori pubblici.

Art. 61.

Ritiro della patente di abilitazione di 2° grado.

La patente di abilitazione di 2° grado è ritirata d'ordine del Circolo ferroviario d'ispezione quando il conducente venga a trovarsi in uno dei casi preveduti nell'articolo precedente per il ritiro della patente di abilitazione di 1° grado e questa non sia stata ritirata su ordine del Prefetto. In tale ipotesi il Circolo ne informa il Prefetto per i provvedimenti di sua competenza.

Ne è inoltre disposto il ritiro:
1° ogni qualvolta, in seguito a visita individuale od a revisione collettiva, risulti nel conducente menomata la speciale idoneità fisica o psichica per guidare autoveicoli in servizio da piazza od automobili su linee in servizio pubblico, ovvero quando, senza giustificato motivo, il conducente non si presenti a tale visita o revisione e continui a condurre in servizio da piazza o su linee in servizio pubblico;
2° quando il conducente venga a trovarsi in una delle condizioni di indegnità morali particolarmente prevedute nel n. 3 dell'articolo 57;
3° quando sia sorpreso in servizio in stato di ubbriachezza;
4° quando effettui un servizio automobilistico pubblico non regolarmente concesso od autorizzato.

Art. 62.

Patente di abilitazione - Sanzioni.

Il conducente che circoli senza avere ottenuto la licenza di abilitazione di primo o di secondo grado, secondo i casi, ovvero quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 200 a 2000.
Quando nei casi preveduti nei due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente rispettivamente al Prefetto od al Circolo ferroviario d'ispezione, è punito a norma dell'art. 434 del Codice penale e la patente è sequestrata.

CAPO 4°. — *Norme speciali per gli autoveicoli.*

Art. 63.

Autoveicoli e conducenti appartenenti alle Amministrazioni militari e ai corpi armati dello Stato.

Alle prove stabilite negli articoli 38, 39 e 40 per gli autoveicoli in dotazione fissa delle Amministrazioni militari e dei corpi armati dello Stato e agli esami dei relativi conducenti, provvedono direttamente i rispettivi Comandi.
Il certificato relativo all'idoneità dei conducenti abilita i medesimi a condurre soltanto gli autoveicoli in dotazione fissa dei Corpi a cui appartengono.
Il certificato di idoneità, in quanto sia stato rilasciato da autorità militari, è sufficiente per domandare alla Prefettura la patente di abilitazione di 1° grado senza che il richiedente si sottoponga ad altri esami, purchè insieme con la domanda sia presentato il foglio di congedo o una dichiarazione delle autorità militari attestante il suo licenziamento o la sua cessazione dal servizio.
Le targhe degli autoveicoli, di cui sopra, debbono avere una sigla di riconoscimento in rosso seguita da un numero progressivo di immatricolazione, in nero, su fondo bianco.
Per l'adozione di ogni nuova sigla le Amministrazioni militari dovranno prendere preventivi accordi con il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 64.

Autoveicoli appartenenti ai mebri del Corpo diplomatico.

Gli autoveicoli appartenenti ai membri del Corpo diplomatico sono immatricolati previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri ed a cura di quello dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili). Tali autoveicoli debbono avere targhe rettangolari, portanti in nero, su fondo bianco, la sigla C. D. seguita da un numero progressivo.
I membri del Corpo diplomatico sono esonerati dall'esame di idoneità, e l'Ispettorato generale predetto provvede alla concessione della patente di abilitazione in seguito a dichiarazione di idoneità a condurre autoveicoli rilasciata dal capo della Missione o trasmessa per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Le targhe ed i certificati devono essere restituiti all'Ispettorato suddetto ogni qualvolta i titolari decadono dal diritto alla concessione
Le infrazioni alle presenti disposizioni sono segnalate dagli uffici, ai quali appartengono i funzionari od agenti che le abbiano accertate, al Ministero dei lavori pubblici che ne informerà il Capo della missione per mezzo del Ministero degli affari esteri.
Le presenti disposizioni hanno vigore in quanto esista reciprocità di trattamento.

Art. 65.

Immatricolazione di autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri.

Per gli autoveicoli acquistati nel Regno da stranieri, che vi si trovino soltanto di passaggio, può essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 38, 39 e 40, la licenza di circolazione da qual-

siasi Prefettura, in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, di un certificato rilasciato da un console dello Stato al quale appartiene lo straniero e comprovante le generalità del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato rilasciato dal Touring Club Italiano, dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso tale sodalizio.

Art. 66.

Circolazione di autoveicoli d'importazione temporanea.

Sempre che sussista reciprocità di trattamento e salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, gli autoveicoli, immatricolati presso Stati esteri, sono ammessi a circolare nel Regno in seguito a presentazione agli uffici doganali di confine o dei porti, dei certificati del paese di origine relativi alla idoneità sia degli autoveicoli che dei loro conducenti.

Contemporaneamente alla concessione del permesso d'importazione temporanea, gli uffici doganali rilasciano un certificato di circolazione provvisorio di durata non superiore a sei mesi, da cui risultino la data del rilascio e della scadenza e le indicazioni dell'autoveicolo e dei conducenti atte ad identificarli con sicurezza.

Trascorso il termine stabilito nel certificato, il proprietario dell'autoveicolo deve provvedere immediatamente, nei modi ordinari e previe le prescritte visite e prove, alla regolare immatricolazione di esso presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la sua residenza.

Gli autoveicoli, appartenenti ad uno degli Stati firmatari della Convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909, sono ammessi a circolare per sei mesi nel Regno in seguito a presentazione agli uffici doganali di confine o dei porti del certificato internazionale di via.

Trascorso tale periodo, il proprietario deve provvedere immediatamente alla immatricolazione dell'autoveicolo presso la Prefettura, nel cui territorio stabilisce la propria residenza.

La Prefettura in base alla presentazione del certificato internazionale di via, rilascia la licenza di circolazione senza altra formalità, salvo l'accertamento della potenza tassabile del motore, secondo le disposizioni di cui all'art. 69.

Ai contravventori alle disposizioni del presente articolo sono applicabili le disposizioni dei capoversi dell'art. 42.

Il certificato rilasciato dalla dogana o il foglio internazionale di via debbono essere sempre portati sull'autoveicolo per essere esibiti ad ogni richiesta di funzionari od agenti.

Art. 67.

Conducenti stranieri.

Gli stranieri di passaggio in Italia, che intendono condurre autoveicoli, debbono osservare le disposizioni degli articoli 51 a 54 presentando domanda ad una Prefettura del Regno. In luogo dei documenti indicati nei n. 1, 2 e 4 dell'art. 51 e del certificato di residenza indicato all'art. 54, è in loro facoltà di produrre una dichiarazione complessiva equipollente di un console dello Stato a cui appartengono e dalla quale deve risultare con sicurezza anche la residenza del richiedente all'estero.

La patente di abilitazione ha in tale caso validità di sei mesi. Trascorso detto termine, lo straniero ha l'obbligo di presentare alla Prefettura, per ottenere l'annotazione di validità definitiva nella patente, i certificati in sostituzione dei quali avesse prodotto la dichiarazione del console.

I conducenti di autoveicoli, i quali siano stati ammessi a circolare a norma della prima parte dell'articolo precedente non sono tenuti a munirsi di patente di abilitazione qualora le loro generalità siano inscritte nel certificato che rilascia l'ufficio doganale.

Decorso il termine stabilito nel detto certificato, debbono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

I conducenti degli autoveicoli, ammessi a circolare a norma del 3° capoverso dell'articolo precedente con certificato internazionale di via, nel quale debbono essere inscritti, sono pure autorizzati a condurre nel Regno gli autoveicoli stessi. Trascorsi sei mesi dalla data della importazione dell'autoveicolo, devono munirsi della patente di abilitazione nei modi ordinari.

Ai contravventori alle disposizioni del presene articolo sono applicabili le sanzioni comminate nell'art. 62.

Art. 68.

Rilascio dei certificati internazionali di via.

I proprietari di autoveicoli, che intendono ottenere il certificato internazionale di via per circolare negli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Parigi dell'11 ottobre 1909, devono farne domanda al Prefetto della Provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato. Il Prefetto rilascia il certificato richiesto su presentazione della licenza di circolazione per la vettura e della patente di abilitazione per i conducenti.

Art. 69.

Potenza dei motori degli autoveicoli

La determinazione della potenza dei motori degli autoveicoli in occasione sia delle visite e prove indicate negli art. 38, 48 e 66 sia di eventuali successivi accertamenti, viene effettuata a cura degli ingegneri dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie e automobili, secondo le norme e formule stabilite nelle leggi finanziarie.

Art. 70.

Autoveicoli in servizio da piazza.

Gli autoveicoli in servizio da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore dentro e fuori dell'abitato, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 44, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico » e il numero progressivo che eventualmente sia imposto dalla autorità comunale. Tali indicazioni possono anche essere comprese in unica targa. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico », sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Ciascuna vettura deve essere munita di tassametro; è consentito tuttavia, in sostituzione, l'uso di un apparecchio contachilometri con graduazione progressiva e ritorno a zero. Nell'interno delle vetture devono essere esposte al pubblico, in modo visibile, le tariffe e le condizioni di trasporto. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a 200 salve le speciali disposizioni contenute nei regolamenti comunali agli effetti del servizio da piazza.

Art. 71.

Gare di velocità.

Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocità, salvo speciale autorizzazione dei Prefetti delle Provincie, nel territorio delle quali dovrebbero aver luogo. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 2000, quando il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 72.

Autoveicoli su linee in servizio pubblico.

Gli automobili destinati al trasporto di persone su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od autorizzate, devono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall'art. 44, di altra targa con la scritta in nero « Servizio pubblico ». Tali indicazioni possono anche essere comprese in unica targa. Devono inoltre portare chiaramente indicati gli estremi del percorso, il nome della ditta esercente e la sua sede, nonchè un numero distintivo del veicolo. In caso di mancanza della indicazione « Servizio pubblico », sono applicabili le disposizioni della legge tributaria sulle tasse automobilistiche.

Salvo quanto è stisposto nel n. 5 del secondo capoverso dell'articolo 38 per gli autoveicoli, nessun rimorchio può essere destinato su linee in servizio pubblico regolarmente concesse od anche autorizzate, se non sia stata rilasciata apposita licenza di circolazione previa una speciale visita e prova da eseguirsi a cura di un funzionario tecnico del Circolo ferroviario d'ispezione con le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Il contravventore è punito a norma dell'articolo 42.

Art. 73.

Scuole per conducenti di automobili.

Le scuole per conducenti di automobili che intendano essere ufficialmente riconosciute, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili), corredata dal regolamento della scuola, dal programma d'insegnamento, dalla descrizione dei materiali di cui la scuola dispone per l'istruzione teorica e pratica degli allievi, dalla descrizione dei locali adibiti ad uso della scuola e dalla indicazione nominativa degli insegnanti. Esse dovranno dimostrare inoltre di trovarsi sotto il patronato di un Ente ufficialmente riconosciuto.

La durata dei corsi non può essere inferiore ad un mese ed all'inizio di ogni corso la direzione della scuola deve darne comunicazione al Circolo ferroviario d'ispezione trasmettendo l'elenco nominativo degli allievi iscritti al corso.

Gli esami degli allievi vengono sostenuti davanti a una commissione composta da un ingegnere del Circolo che la presiede, dal direttore e da un insegnante della scuola.

Le scuole sono riconosciute mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici e sono sottoposte alla sorveglianza dell'Ispettorato generale predetto che la esercita anche mediante ispezioni periodiche.

Art. 74.

Indennità.

Il proprietario di autoveicolo o di rimorchio, e il candidato agli esami di idoneità per conducenti di autoveicoli (patente di 1° e di 2° grado) sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda, di cui agli articoli 38, 51, 57 e 69, a versare direttamente al Circolo ferroviario d'ispezione, con le modalità stabilite dal direttore del Circolo stesso, le seguenti somme spettanti ai funzionari tecnici incaricati delle visite e prove, degli esami e della determinazione della potenza dei motori:

a) per le visite e prove degli autoveicoli, esclusi i motocicli, o dei rimorchi e per gli esami di conducenti di autoveicoli, esclusi i motocicli, L. 20;

b) per le visite e prove o per gli esami relativi a motocicli L. 10,

c) per la determinazione della potenza dei motori, anche nel caso di cui alla lettera a), L. 5.

Nessuna indennità compete al funzionario che procede alle operazioni suddette, salvo, nel caso di pernottazione fuori sede, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e un supplemento di indennità che verrà stabilito con disposizione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, per le singole località designate come sede di operazioni. Quando l'esame, il collaudo o l'accertamento di potenza abbiano luogo, su richiesta degli interessati, in località diverse da quelle designate, come sede di operazioni, competono al funzionario in tutti i casi le ordinarie indennità di trasferta. Nella misura che sarà stabilita dall'Ispettorato predetto i richiedenti sono tenuti altresì a rimborsare l'importo delle spese inerenti alle operazioni domandate.

Per gli allievi delle scuole, di cui all'articolo precedente, la somma indicata sotto la lettera a) è ridotta a L. 5.

TITOLO IV.

VELOCIPEDI.

Art. 75.

Segnalamento.

Nelle ore o nei casi in cui ne è obbligatoria l'accensione a norma dell'art. 21, ogni velocipede deve essere munito di un fanale anteriore a luce bianca e di un apparecchio a superficie riflettente rossa applicato posteriormente. Deve inoltre essere sempre munito di un campanello, il cui suono possa essere avvertito almeno a 30 metri di distanza. Qualora manchi il campanello, o manchi nelle ore e nei casi in cui è obbligatoria l'accensione del fanale, o questo non sia in grado di funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contraventore è punito con l'ammenda da L. 10 a 50.

Art. 76.

Freni.

Ogni velocipede deve essere munito almeno di un freno ad azione pronta ed efficace. Quando ne sia privo, o il freno sia in condizioni di non funzionare, il velocipede deve essere condotto a mano.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 10 a 200.

Art. 77.

Divieto di intralciare la circolazione.

I conducenti di velocipedi hanno l'obbligo di non formare sulle strade ed aree pubbliche gruppi che possano intralciare la circolazione.

E' vietato ai conducenti di velocipedi di condurre o far salire sul veicolo un numero maggiore di persone di quello che comporti il tipo del medesimo.

E' *vietato altresì di* porre sul velocipede, in modo stabile o provvisorio, cassette, canestri, pacchi ed altri oggetti, sporgenti dal telaio oltre sessanta centimetri per ogni lato.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 50.

Art. 78.

Norme speciali sulla circolazione.

In quanto non sia preveduto negli articoli precedenti è demandata ai Comuni la facoltà di disciplinare nell'interno degli abitati la circolazione dei velocipedi.

TITOLO V.

RESPONSABILITA' E SANZIONI

CAPO 1° — *Risarcimento dei danni.*

Art. 79.

Responsabilità solidale del proprietario e del conducente dei veicoli

Il proprietario ed il conducente sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone od a cose dalla circolazione dei veicoli, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo.

Art. 80.

Azioni per risarcimento dei danni.

Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a cose dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche, possono essere dal danneggiato promosse davanti l'autorità competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purchè non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

CAPO 2°. — *Sanzioni.*

Art. 81.

Responsabilità civile per le contravvenzioni.

Salvo quanto è disposto nell'art. 60 del Codice penale, è responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta al conducente di autoveicoli anche il proprietario, qualora egli od un suo prossimo congiunto si trovi sul veicolo ovvero questo circoli per suo ordine o permesso. S'intendono «per prossimi congiunti» agli effetti delle presenti disposizioni il coniuge, gli ascendenti e i discendenti maggiorenni.

L'ordine o permesso sono presunti salvo al proprietario la dimostrazione contraria.

Agli effetti delle disposizioni del presente articolo e dei successivi, quando si tratti di autoveicoli o di rimorchi, è proprietario colui che è iscritto per tale qualità nei registri della Prefettura, quando non sia stato possibile identificarlo con sicurezza all'atto dell'accertamento della contravvenzione.

Art. 82.

Casi in cui le pene vengono aumentate

Le pene comminate per le contravvenzioni nel presente decreto devono essere inflitte nel massimo e possono sorpassarlo fino a raggiungere il doppio, senza il limite indicato nell'art. 24 del Codice penale:

1° in caso di recidiva specifica entro 12 mesi dalla precedente condanna;

2° se il contravventore si sia servito di un veicolo che non gli apparteneva o senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne;

3° se la contravvenzione sia connessa con un delitto, o con altra contravvenzione per la quale non sia ammissibile la oblazione;

4° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta nell'art. 26 del presente decreto per non avere il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per avere reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli nel detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.

Nei casi contemplati nel presente articolo la sospensione dall'esercizio della professione da infliggere a norma della prima parte dell'art. 35 del Codice penale, non può essere inferiore a mesi due.

Art. 83.

Accertamento delle contravvenzioni; competenza a giudicare.

La prevenzione e l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni stabilite nel presente decreto, in qualunque luogo si verifichino, spetta:

1° ai funzionari dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e a quelli del Genio civile e degli Uffici tecnici delle Provincie;

2° ai funzionari tecnici e agli agenti dei Comuni;

3° agli agenti giurati dello Stato e delle Provincie e agli agenti ferroviari e tramviari indicati nell'art. 27 ultimo capoverso del R. decreto 17 giugno 1900, n. 306 e nell'art. 166 del testo unico 9 maggio 1912, n 1447;

3° agli ufficiali e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, secondo norme da determinarsi con speciale regolamento;

5° agli ufficiali e agenti in genere della forza pubblica.

Per accertare le contravvenzioni, quando trattisi di veicoli in corsa o di animali montati, i detti funzionari ed agenti devono intimare nel modo più evidente ai conducenti di fermarsi ed agitare in alto le braccia, a meno che non osti materiale impossibilità.

La cognizione delle contravvenzioni predette spetta in ogni caso al pretore.

Art. 84.

Conciliazione.

Non si procede contro chi essendo stato colto in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, per le quali sia comminata l'ammenda in misura non superiore nel massimo a L. 200, versi immediatamente la somma di L. 25 quando sia conducente di autoveicoli, e L. 10 negli altri casi, al funzionario od agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

Art. 85.

Redazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando non possa o non abbia avuto luogo la conciliazione preveduta nell'articolo precedente, viene redatto processo verbale di accertamento della contravvenzione, il quale deve contenere:

1° il giorno ed il luogo in cui fu esteso;

2° il nome, cognome, qualità e residenza del verbalizzante;

3° il luogo, il giorno e l'ora in cui la contravvenzione fu elevata, le circostanze atte a qualificarla, nonchè le prove o gli indizi a carico del contravventore;

4° il nome, cognome, la nazionalità e il domicilio del contravventore;

5° le dichiarazioni che il contravventore chieda che siano inserite nel processo verbale anche in ordine alla non avvenuta conciliazione, quando ne sia il caso;

6° gli estremi della licenza di circolazione, delle patenti di abilitazione, o dei documenti equipollenti per gli autoveicoli e qualora il contravventore non sia il proprietario, anche il nome e cognome, la nazionalità ed il domicilio di questi. In mancanza di tali dati è sufficiente l'indicazione della targa di riconoscimento. Quando manchi anche la targa, o sia occultata, o per qualsiasi causa riesca illegibile al momento della contravvenzione, sono indicate tutte le possibili caratteristiche del veicolo;

7° il modo e la forma delle intimazioni fatte, con speciale dettagliata menzione delle ragioni e delle circostanze che hanno eventualmente impedito di intimare al contravventore di fermarsi.

Art. 86.

Trasmissione e comunicazione dei processi verbali di contravvenzione.

Quando il conducente abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi e in questo come in ogni altro caso abbia reso possibile l'immediato accertamento della contravvenzione, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato una contravvenzione punibile con la sola pena pecuniaria nei casi in cui è ammessa l'oblazione, deve nel termine perentorio di giorni trenta dalla data del commesso reato trasmettere copia del processo verbale al contravventore e, nei casi preveduti nell'art. 81, anche al proprietario, sia a mezzo di uno degli agenti indicati nell'art. 83, sia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il termine per tali comunicazioni non è perentorio quando il conducente od il proprietario non risiedono nel Regno

Valgono all'uopo le norme in vigore per la notificazione a mezzo della posta degli atti giudiziari in materia penale, sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertata la contravvenzione.

Tali comunicazioni si intenderanno in ogni caso come validamente eseguite quando siano state fatte alla residenza dei destinatari, quale risulti dalle indicazioni date dal conducente, o dal proprietario od in mancanza da quelle rilevate dai registri di immatricolazione esistenti presso gli uffici di Prefettura o municipali.

Nei casi preveduti nella prima parte del presente articolo non appena pervenute le ricevute di ritorno o le relazioni degli agenti che hanno consegnato le copie, l'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione, trasmette al pretore, per il procedimento, l'originale del processo verbale insieme con i documenti che attestino le eseguite comunicazioni.

In ogni altro caso, l'originale del processo verbale è trasmesso senz'altra formalità al pretore subito dopo la sua redazione.

Art. 87.

Oblazione volontaria.

Per le contravvenzioni per cui sia comminata la sola pena pecuniaria, quale ne sia il massimo, l'imputato può far cessare il corso dell'azione penale, a norma dell'art. 101 del Codice penale, pagando entro il termine di un mese da quello della comunicazione del processo verbale, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento comprese quelle occorse per le comunicazioni del processo verbale a norma dell'articolo precedente.

L'oblazione si esegue mediante versamento presso gli uffici del registro o se si tratti di contravvenzione ai regolamenti comunali, nelle casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese occorse.

Art. 88.

Casi nei quali non sono ammesse la conciliazione e l'oblazione.

La conciliazione e l'oblazione, disciplinate negli articoli precedenti, non sono ammesse quando si siano verificate le circostanze per le quali debbono essere aumentate le pene a norma dell'art. 82. L'oblazione non è inoltre ammessa per le le contravvenzioni prevedute nell'art. 26, circa gli obblighi verso i funzionari od agenti incaricati dell'esecuzione del presente decreto, e nell'art. 42 per chi circoli senza licenza di circolazione.

Qualora tuttavia la conciliazione avesse avuto luogo o fosse stato eseguito il versamento a titolo di oblazione, l'azione penale ha corso e le somme pagate rimangono, per il caso di condanna, a garanzia della riscossione delle ammende e delle spese processuali.

Art. 89.

Procedura per decreto.

Trascorso il termine di un mese indicato nell'art. 87 senza che l'oblazione abbia avuto luogo, ovvero anche prima, quando l'oblazione non sia ammessa, il Pretore che in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute ritenga di dovere pronunciare condanna, vi provvede mediante decreto penale a norma dell'art. 298 del Codice di procedura penale, senza limite di somma. Se era obbligatorio provvedere alle notificazioni e queste non furono eseguite, il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere

Nei casi in cui era ammessa l'oblazione e il pretore ritenga di dover pronunciare decreto di condanna, la pena da infliggere non potrà essere inferiore alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, quale sia l'ammontare della pena così risultante, a meno che ricorrano circostanze per le quali il fatto risulti di particolare tenuità.

Tale disposizione si applica anche quando in seguito ad opposizione si proceda a dibattimento.

Nel decreto di condanna è disposto, nei casi preveduti nel presente decreto, il ritiro della patente a condurre autoveicoli, o in genere, quando ne sia il caso a norma del Codice penale, la sospensione dall'esercizio della professione.

Nello stesso decreto il pretore provvede in ordine alla responsabilità solidale del proprietario per il pagamento dell'ammenda. Quando debba procedere a dibattimento, ne ordina d'ufficio la citazione.

Art. 90.

Provento delle conciliazioni, oblazioni ed ammende.

Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alla pena pecuniaria è devoluto allo Stato se trattasi di contravvenzioni al presente decreto accertate dai funzionari od agenti, indicati nei nn. 1, 3, 4 e 5 dell'art. 83; è devoluto per metà allo

Stato e per metà ai Comuni, se le dette contravvenzioni siano state accertate dai funzionari tecnici o dagli agenti dei Comuni; ed è devoluto ai Comuni se trattasi di contravvenzioni ai regolamenti che essi hanno facoltà di emanare a norma dell'articolo seguente e con le sanzioni autorizzate dalla legge comunale e provinciale.

Sul provento delle conciliazioni, oblazioni e condanne alla pena pecuniaria spetta al funzionario od all'agente, il quale ha accertato la contravvenzione, la compartecipazione del quinto se si tratta di conciliazione, e del decimo in ogni altro caso.

E' in facoltà dei Comuni stabilire che la riscossione delle ammende comminate per le contravvenzioni ai propri regolamenti abbia luogo con la procedura prescritta per la esazione dei tributi ed a mezzo degli organi a ciò destinati. In tal caso la lista dei contravventori insolvibili deve essere comunicata mensilmente al pretore per la conversione delle relative pene pecuniarie a norma dell'art. 569 del Codice di procedura penale.

TITOLO VI.

REGOLAMENTI COMUNALI.

Art. 91.

Competenze.

E' data facoltà ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare le norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del presente decreto e ogni altra norma relativa in genere alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni, nell'interno degli abitati, in quanto le esigenze della viabilità lo richiedano e purchè tali norme non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto. Tali regolamenti devono essere preventivamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.

Alle contravvenzioni in essi stabilite sono applicabili le norme sancite nel titolo precedente.

Art. 92.

Limitazioni.

Qualora i Comuni ritengano di stabilire per gli autoveicoli limitazioni generali o parziali di velocità, questa non potrà essere determinata in misura inferiore ai 15 km. all'ora. In tali casi saranno disposte le occorrenti segnalazioni mediante cartelli indicatori.

Dai Comuni non potranno essere richiesti nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneità tecnica per i conducenti di autoveicoli in servizio da piazza.

Non potranno inoltre i Comuni prescrivere che la circolazione degli autoveicoli nel proprio territorio sia subordinata a verifiche di carattere tecnico. Qualora i loro funzionari od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne faranno denunzia al Circolo ferroviario d'ispezione agli effetti dell'art 49.

Rimane tuttavia in facoltà dei Comuni il dettare prescrizioni per quanto concerne il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio da piazza.

TITOLO VII.

ENTRATA IN VIGORE
DEL DECRETO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 93.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore al 1° marzo 1924.

Rimangono abrogati: il Regolamento approvato con R. decreto 16 dicembre 1897, n. 540, il Regolamento approvato con R. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, per la parte che si riferisce alla circolazione, la legge 30 giugno 1912, n. 739, il Regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1914, n. 811, il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1453, il R. decreto 31 ottobre 1915, n. 1716, il primo capoverso dell'art 2 del R decreto 20 settembre 1922, n. 1455, il R. decreto 19 novembre 1921, n 1682 e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti sulla circolazione delle ferrovie e tramvie nei tratti di strada ordinaria, salvo che no sia fatta espressa menzione nel presente decreto.

Art. 94.

Disposizioni transitorie.

Gli automobili, che all'entrata in vigore del presente decreto superino la larghezza massima indicata nel secondo capoverso dell'art. 14, ma non quella indicata nella prima parte del detto articolo, potranno continuare a circolare per cinque anni.

I veicoli a trazione animale ed i rimorchi di autoveicoli che alla entrata in vigore del presente decreto siano sprovvisti di freno, devono essere completati di tale meccanismo entro sei mesi dalla data stessa.

I conducenti di autoveicoli, i quali alla data della pubblicazione del presente decreto si trovino regolarmente muniti di patenti di abilitazione sia di primo che di secondo grado, continueranno ad esercitare la loro professione anche quando non si trovino nelle condizioni prevedute nel decreto medesimo. Tuttavia si procederà ugualmente alla revoca delle patenti quando da eventuali visite individuali o dalle visite collettive periodiche venga a risultare che i titolari siano privi dei prescritti requisiti fisici o psichici ovvero quando si siano resi immeritevoli per fatti di indegnità morale sopravvenuti dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DIAZ — REVEL — DE' STEFANI — OVIGLIO — COLONNA DI CESARÒ — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 275. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3008.

Modificazioni delle circoscrizioni di alcune Camere di commercio e industria del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, che sopprime la circoscrizione circondariale di Bobbio;

Visti i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1911, e n. 1913, che istituiscono le provincie dell'Jonio e della Spezia;

Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e il regolamento per l'attuazione di detta legge, approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 5 giugno 1902, n. CC (parte suppl.), con il quale venne istituita la Camera di commercio ed industria della Spezia e modificata la giurisdizione di quella di Genova;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1862, n. 872, relativo alla Camera di commercio ed industria di Pavia;

Visto il R. decreto 31 agosto 1862, n. 814, relativo alle Camere di commercio e industria di Piacenza e di Carrara;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1862, n. 929, relativo alla Camera di commercio e industria di Lecce;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria della Spezia ha giurisdizione sui territori della nuova provincia della Spezia.

Art. 2.

La Camera di commercio e industria di Lecce ha giurisdizione sulla provincia di Lecce e su quella dell'Jonio.

Art. 3.

Gli elettori camerali dei Comuni, per i quali, per effetto del presente decreto, è modificata la circoscrizione camerale, saranno compresi nelle liste elettorali 1923, in base alle nuove circoscrizioni. Analogamente sarà disposto per gli elettori camerali, che per effetto del R. decreto 8 luglio 1923, n. 1726, che sopprime la circoscrizione circondariale di Bobbio sono stati aggregati alle provincie di Genova e Piacenza.

Art. 4.

Per le modificazioni delle circoscrizioni camerali, dipendenti dal presente decreto, resta sospesa agli elettori camerali la facoltà di opposizione concessa dall'art. 2 del regolamento per l'attuazione della legge 20 marzo 1910, n. 121, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 227. — GRANATA

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2927.
Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610;
Visto lo statuto annesso alla legge stessa;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 171;
Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, concernente la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche annesso alla legge 7 aprile 1921, n. 610, modificato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 171, è modificato come appresso:

Le parole Ministro o Ministero dell'industria e commercio s'intendono sostituite in ogni parte del detto statuto rispettivamente con le parole Ministro e Ministero dell'economia nazionale.

La disposizione dell'art. 4 del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 171, è abrogata. I consiglieri che in applicazione della disposizione predetta facciano tuttora parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente cessano dalle loro funzioni.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3030.
Proroga del termine per modificare il regime doganale del solfato di ammonio e del nitrato di ammonio impuro per l'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;
Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, che apportò modificazioni alla tariffa suddetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato di sei mesi il termine utile stabilito dall'articolo 3 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, per introdurre il coefficiente 3 nelle sottovoci 715-b, 4 e 5 della vigente tariffa « solfato di ammonio » e « nitrato di ammonio impuro destinato all'agricoltura » e per modificare, in correlazione, il trattamento delle « acque ammoniacali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 251. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2989.

Inscrizione nei ruoli della forza in congedo dei militari già appartenenti all'ex I. R. marina austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge in data 29 giugno 1922, n. 921, riguardante la leva marittima;

Vista la legge sullo stato degli ufficiali 18 luglio 1912, numero 806;

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e successive modificazioni sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e sullo stato giuridico dei sottufficiali;

Visto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1330;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari già appartenenti all'ex I. R. marina austro-ungarica divenuti italiani per effetto dell'applicazione dei trattati di San Germano e di Rapallo, saranno iscritti, salvo le seguenti disposizioni, nei ruoli dei militari in congedo della Regia marina.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati della forza aerea saranno inscritti nei predetti ruoli con il grado corrispondente, come dalla unita tabella, al grado da essi già posseduto nell'ex I. R. marina austro-ungarica.

L'inscrizione nei predetti ruoli avverrà con anzianità 2 novembre 1921, data di entrata in vigore del R. decreto 19 settembre 1921, n. 1330, o con la data di acquisto della cittadinanza italiana se tale acquisto è stato posteriore.

Le inscrizioni nei vari ruoli dei militari in congedo sarà disposta secondo le norme che regolano le inscrizioni nei ruoli stessi di coloro che hanno fatto parte della Regia marina italiana.

La tabella di cui al 2° comma del presente articolo potrà essere variata con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina.

Art. 2.

Il Ministro per la marina potrà provvedere ad accertare se gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati della bassa forza inscritti o da incriversi come sopra nei predetti ruoli posseggano effettivamente i requisiti morali, professionali e fisici necessari per il grado assegnato o da assegnare.

Conseguentemente il Ministro per la marina giudicherà insindacabilmente dell'inscrizione o meno dei predetti militari nei ruoli sopracitati, nonchè della cancellazione dai ruoli stessi.

La cancellazione dai ruoli, però, in base alla facoltà eccezionale di cui al precedente comma non potrà aver luogo qualora siano trascorsi due anni dall'avvenuta inscrizione.

Gli ufficiali, sottufficiali, graduati di bassa forza predetti non inscritti nei ruoli col loro grado o dagli stessi cancellati, qualora abbiano ancora obblighi di servizio militare, saranno compresi nei ruoli dei comuni di 3ª classe in congedo.

Art. 3.

Il Ministro per la marina è incaricato di emanare le norme per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1924.

Atti del Governo, registro 220, foglio 208. — GRANATA.

Corrispondenza, ai fini dell'inscrizione nei ruoli della forza in congedo, fra i gradi della Regia marina italiana e quelli della ex marina austro-ungarica.

GRADI NELLA R. MARINA ITALIANA	GRADI NELLA MARINA EX AUSTRO-UNGARICA
a) *Ufficiali di vascello.*	a) *Seeoffiziere.*
Ammiraglio	Admiral
Vice-Ammiraglio di Armata	Vizeadmiral (se ha avuto comando di forze navali riunite)
Vice-Ammiraglio di Squadra	Vizeadmiral
Contrammiraglio di Divisione	...
Contrammiraglio	Kontroadmiral
Capitano di Vascello	Linienschiffskapitan
Capitano di Fregata	Fregattenkapitan
Capitano di Corvetta	Korvettenkapitan
Tenente di Vascello	Linienschiffsleutnant
Sottotenente di Vascello	Fregattenleutnant
Guardiamarina	Korvettenleutnant
b) *Ufficiali macchinisti.*	b) *Maschinenbetriebsleiter.*
Tenente Generale Ispettore	...
Generale Vice-Ispettore	...
Generale	...
Colonnello	Oberster Maschinenbetriebsleiter
Tenente Colonnello	Obermaschinenbetriebsleiter 1 Kl.
Maggiore	» » » 2 Kl.
Capitano	Maschinenbetriebsleiter 1 Kl. Elektrobetriebsleiter 1 Kl.
Tenente	Maschinenbetriebsleiter 2 Kl. Elektrobetriebsleiter 2 Kl.
Sottotenente	...
c) *Genio Navale.*	c) *Marineningenieure.*
Tenente Generale Ispettore	...
Generale Vice-Ispettore	...

GRADI NELLA R. MARINA ITALIANA	GRADI NELLA MARINA EX AUSTRO-UNGARICA
Generale	General Schiffbauingenieur General Maschineningenieur Marine Artillerie generalingenieur General Elektroingenieur General Ingenieur
Colonnello	Oberster Schiffbau Oberingenieur Oberster Maschinebauingenieur Maschinbauoberingenieur 1 Kl. Oberster Artillerie Oberingenieur 1 Kl. Marine Artillerie Oberingenieur 1 Kl. Oberster Elektroingenieur Elektro Oberingenieur 1 Kl. Oberster Land-u-Wasserbauing Land-u-Wasserbau Oberingenieur 1 Kl.
Tenente Colonnello	Schiffbau Oberingenieur 2 Kl. Maschinbauoberingenieur 2 Kl. Marine artillerie Oberingenieur 2 Kl. Elektro Oberingenieur 2 Kl. Land-u-Wasserbau Oberingenieur 2 Kl. Marineoberchemicher 1 Kl.
Maggiore	Schiffbau Oberingenieur 3 Kl. Maschinbauoberingenieur 3 Kl. Marine artillerie Oberingenieur 3 Kl. Elektro Oberingenieur 3 Kl. Land-u-Wasserbau Oberingenieur 3 Kl. Marineoberchemicher 3 Kl.
Capitano	Schiffbau Ingenieur 1 Kl. Maschinebauingenieur 1 Kl. Marineartillerie Ingenieur 1 Kl. Elektro Ingenieur 1 Kl. Land-u-Wasserbau Ingenieur 1 Kl. Marinechemicher 1 Kl.
Tenente	Schiffbau Ingenieur 2 Kl. Maschinebauingenieur 2 Kl. Marineartillerie Ingenieur 2 Kl. Elektro Ingenieur 2 Kl. Land-u-Wasserbau Ingenieur 2 Kl. Marinechemicher 2 Kl.

GRADI NELLA R. MARINA ITALIANA	GRADI NELLA MARINA EX AUSTRO-UNGARICA
d) *Corpo sanitario militare marittimo.*	d) *Marineaertzliches Offizierskorps*
Generale Capo	. . . .
Generale	Marinegeneralstabsarzt
Colonnello	Marineoberstabsarzt
Tenente Colonnello	Marineoberstabsarzt 2 Kl.
Maggiore	Marinestabsarzt
Capitano	Linienschiffsarzt
Tenente	Fregattenarzt o Provisoricher Fregattenarzt
e) *Corpo di commissariato militare marittimo.*	e) *Marinekommissariat.*
Generale Capo	. . . .
Generale	Marinegeneralkommissar
Colonnello	Marineoberkommissar 1 Kl.
Tenente Colonnello	Marineoberkommissar 2 Kl.
Maggiore	Marineoberkommissar 3 Kl.
Capitano	Marinekommissar 1 Kl.
Tenente	Marinekommissar 2 Kl.
Sottotenente	. . . .
f) *Ufficiali chimici farmacisti.*	
Tenente Colonnello	Militarmedikamenten Oberverwalter
Maggiore	Militarmedikamenten Verwalter
Capitano	Militarmedikamenten Oberoffiziale
Tenente	Militarmedikamenten Offiziale
g) *Cappellani capi Sott'ufficiali.*	*Marinenkurat. Stabsunterofficiere.*
Capitano di 1ª classe	Oberstabs (seguito dalla specificazione della categoria)
Capitano di 2ª classe	Stabs (id. id.)
2° Capo anziano	Bootsmann, steuarmann, etc.
2° Capo	Maat (con preposta la specificazione della categoria)
Sottocapo	Quartiermeister e Marsgast
Marinaio scelto	Matrose 1ª Kl.
Comuni	Id. 2ª, 3ª, 4ª Kl.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

Il Ministro per la marina:

REVEL.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3044.

Proroga della attuazione dei provvedimenti concernenti le revisioni delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio nelle nuove Provincie dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, colle quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove Provincie;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, relativo alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo e avventizio dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, relativo all'esonero dal servizio di impiegati del cessato regime;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dal R. decreto 27 settembre 1923, numero 2228, per l'attuazione dei provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio fatte nelle nuove Provincie della Amministrazione postale telegrafica, sono prorogati al 30 aprile 1924.

Art. 2.

I provvedimenti di esonero del personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dai ruoli del cessato regime, nonchè quelli di dispensa del personale considerato di ruolo, previsti dal R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, seguiranno in ogni caso su parere di apposita Commissione così costituita:

a) dal consigliere di Stato, presidente della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, e nel caso di sua assenza od impedimento, dall'altro consigliere di Stato facente parte della stessa Commissione;

b) dai direttori generali del personale, dei servizi postali e dei servizi elettrici, o da funzionari delegati dal Ministro per le poste ed i telegrafi in loro sostituzione;

c) dal capo dell'ufficio disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi;

d) da un funzionario dello stesso Ministero di grado non inferiore a primo segretario, che verrà designato dal Ministero delle poste e dei telegrafi, tra quelli addetti al personale delle nuove Provincie.

La presidenza della Commissione verrà assunta dal consigliere di Stato di cui alla lettera *a*).

La Commissione di cui sopra manifesterà il proprio parere, senza che siano ascoltate personalmente le parti interessate.

I provvedimenti di licenziamento del personale avventizio seguiranno su parere della Commissione, nominata per decreto Ministeriale di cui all'art. 12 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228.

Art. 3.

A modificazione delle disposizioni di cui al 2° capoverso dell'art. 12 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, è stabilito che i provvedimenti di dispensa e di licenziamento non sono suscettibili di alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 264. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3040.

Provvedimenti per gli istituti medi di istruzione annessi a Reali educandati ed istituti femminili di educazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione potrà autorizzare presidi di Regi istituti di istruzione media, collocandoli fuori ruolo, ad assumere la direzione di scuole medie annesse ai più importanti fra i Reali educandati ed istituti femminili di educazione.

Art. 2.

Lo stipendio dei suddetti presidi graverà sul bilancio dell'Ente che provvede al pagamento degli stipendi del rimanente personale insegnante ed educativo dell'istituto.

Art. 3.

I presidi, di cui all'art. 1 del presente decreto, potranno essere restituiti, su domanda o per ragioni di servizio, al ruolo da cui provengono.

Il servizio prestato alla dipendenza dei Reali educandati ed istituti femminili di educazione sarà computato, agli effetti della carriera, dell'anzianità e della pensione o indennità, come se fosse stato prestato nei Regi istituti di istruzione media. Per il periodo relativo a tale servizio la quota parte dell'indennità o della pensione, da liquidarsi in base agli stipendi effettivamente goduti, sarà a carico dell'Ente che ha corrisposto lo stipendio a norma dell'art. 2.

Art. 4.

Al preside assunto, a norma degli articoli precedenti, alla direzione di scuole medie annesse agli istituti femminili predetti si applica la disposizione dell'art. 16 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 263. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3048.

Devoluzione di beni di pertinenza di Opere pie, lasciti e legati di culto, a favore di Enti di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Entro due anni dalla pubblicazione del presente decreto, i prefetti dovranno procedere alla revisione degli scopi delle opere pie di culto, dei lasciti e legati di culto, di cui all'articolo 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, che facciano carico ad istituzioni pubbliche di beneficenza, per accertare se, tenuto conto delle attuali condizioni del culto nei singoli Comuni, tali opere pie, lasciti e legati corrispondano ai bisogni delle popolazioni locali.

Delle opere pie e dei lasciti e legati, che non risultassero rispondenti ai detti bisogni, i Prefetti dovranno proporre di ufficio la trasformazione, a norma degli articoli 62 e 91 n. 3, della legge sopra citata.

Quando invece, in base agli accertamenti compiuti, debbasi escludere l'attuale trasformabilità, i prefetti disporranno, con decreto motivato, la devoluzione del relativo patrimonio, qualora questo sia esattamente determinabile, o, in caso contrario, la devoluzione della rendita, destinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, all'adempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore, a favore della chiesa parrocchiale in cui il fondatore stesso ha disposto che si adempiano i detti scopi, o nella cui circoscrizione sia compresa la chiesa da lui, all'uopo, designata con l'obbligo, in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della chiesa parrocchiale, di rispettare tale designazione.

In mancanza di designazione da parte del fondatore, la devoluzione avrà luogo a favore della chiesa parrocchiale, o di altri Enti che saranno designati dal procuratore generale della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede l'istituzione pubblica di beneficenza, dalla quale deve essere distaccato il patrimonio o la rendita, udito l'ordinario diocesano.

Qualora sia devoluta la sola rendita, questa dovrà essere garantita da ipoteca sul patrimonio della istituzione che amministra l'opera pia o il lascito o legato di culto, ma resterà salva alla istituzione la facoltà di procedere all'affrancazione, mediante il versamento del capitale corrispondente, anche in titoli del Debito pubblico, sulla base dell'interesse legale del 4 %.

I provvedimenti emessi dai prefetti, in base al terzo od al quarto comma del presente decreto, sono definitivi.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai lasciti e legati di culto da eseguirsi nella chiesa della istituzione di beneficenza da cui essi siano amministrati, per l'assistenza religiosa dei ricoverati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 268. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3049.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 916, che autorizza la Camera di commercio di Aquila ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto e approva il regolamento per la riscossione della imposta medesima;

Vista la deliberazione 9 maggio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Aquila è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 0,90 per cento sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime contemplate dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento spe-

ciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, numero 916, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 269 — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3050.
Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 19 novembre 1892, n. DCCCXXIV (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio di Foggia ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto;

Vista la deliberazione 21 agosto 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Foggia è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1,30 per cento sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nel proprio distretto, e con esenzione delle quote minime stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 19 novembre 1892, n. DCCCXXIV (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 270. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3062.
Istituzione della imposta complementare sul reddito.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'istituzione della imposta complementare.

SIRE,

Con lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, viene istituita una imposta complementare progressiva sul reddito.

Essa ha innanzitutto lo scopo immediato di sostituire l'attuale imposta complementare sulla somma complessiva dei redditi accertati ed iscritti nei ruoli, superiore a L. 10,000, nonchè l'attuale progressività delle aliquote delle tre fondamentali imposte dirette che devono, pel loro carattere parziale e analitico, essere applicate con aliquote soltanto proporzionali La vigente imposta complementare (istituita con decreto-legge 17 novembre 1918, n 1835) costituisce una forma rudimentale e sperequata di imposta globale, perchè si limita al coacervo dei soli redditi tassati in base a ruoli, non ammette detrazioni di passività e carichi di famiglia che riducono in effetto la capacità contributiva del soggetto, ed è applicata anche alle società per azioni ed altri Enti collettivi. Sotto questo aspetto, quindi, la nuova imposta rappresenta uno sgravio fiscale ed un assai notevole miglioramento tecnico in confronto degli istituti e norme vigenti che viene a sostituire.

Ma l'imposta complementare ha una funzione più generale, che costituisce la principale ragione del suo diffondersi nelle finanze degli Stati con imposte dirette analitiche e proporzionali, di integrare cioè le singole imposte dirette parziali, risalendo da esse al reddito complessivo del contribuente o gruppo familiare, introducendo l'elemento personale che in esse manca od è secondario, consentendo la progressività delle aliquote che in certi casi è spinta a limiti dannosi e demagogici, ma contenuta in misura moderata e razionale, avvicina il sistema delle imposte dirette all'ideale dell'equità tributaria.

Perciò l'imposta creata col presente decreto completa e corona la faticosa riforma delle nostre imposte sui redditi mobiliari, sui terreni e sui fabbricati, e l'opera di rivalutazione per l'accertamento dei redditi effettivi attuali Rappresenta, nello stesso tempo, uno strumento fiscale elastico, suscettibile di maggiore efficacia nell'avvenire per la finanza nazionale man mano si ridurrà ed eliminerà il gettito delle imposte straordinarie che oggi potentemente contribuiscono alle entrate statali.

La nuova imposta complementare rappresenta, sotto vari aspetti, un decisivo miglioramento sui precedenti progetti italiani d'imposta globale progressiva e ne è sostanzialmente identica la base personalistica a quella accolta nel disegno di legge Meda (6 marzo 1919), nel decreto Tedesco (24 novembre 1919) e nel disegno di legge Soleri (25 novembre 1921), che viene meglio delimitata con l'esclusione degli Enti collettivi.

Ma evitando estensioni più arbitrarie dell'oggetto imponibile, limitandolo al cumulo netto dei soli redditi fondiari e già riconosciuti dal contribuente, escludendo le semplici presunzioni, si elimina nell'attuale decreto la tassazione dei plus-valori patrimoniali (accolta dai ricordati precedenti), fonte di immense controversie ed ingiustizie in un periodo di variabile valore della moneta Si riduce l'aliquota massima dal 30 per cento del progetto Schanzer e dal 25 per cento dei sistemi Meda, Tedesco, Soleri al 10 per cento; si eleva il minimo esente a L 6000 dai minimi di 1200 (Meda), 3000 (Tedesco) e 4000 Soleri), e così pure si elevano le detrazioni per carichi di famiglia

Col tenere congruo conto, nella determinazione dell'imponibile, dell'essere il contribuente pure soggetto all'imposta patrimoniale,

col limitare la sovrimposta ai Comuni nella misura massima del 20 per cento della complementare erariale e con le altre norme accennate, non solo si toglie al tributo ogni elemento demagogico e di esagerazione fiscale, ma si crea un armonico ed efficace istituto, che completa e perfeziona il sistema delle nostre imposte dirette, riesce mite per le classi basse e medie di redditi e non gravoso per le altre; è suscettibile, in caso di necessità, di ulteriori sviluppi e di maggiore potenzialità finanziaria.

Passando all'ordinamento del tributo, esso può riassumersi nei seguenti fondamentali lineamenti:

A) Soggetto dell'imposta sono le sole persone fisiche colpite automaticamente per i redditi di cui ciascuna gode, salvo il cumulo a carico del marito fra coniugi non separati ed a carico del possessore quando abbia dei redditi la libera disponibilità, amministrazione, uso, senza obbligo della resa dei conti. Resta così eliminata l'estensione dell'imposta complementare accolta nel progetto Meda alle società per azioni ed altri Enti che avessero emesso titoli, obbligandoli a pagare l'imposta con l'aliquota massima sui dividendi, interessi e premi pagati, salvo rivalsa o denuncia individuale da parte dei singoli titolari di questi redditi. Resta pure eliminata la tassazione cui tali Enti sono soggetti per l'imposta complementare provvisoria stabilita dal decreto-legge 17 novembre 1918 e tuttora applicata.

B) Oggetto dell'imposta è il complessivo reddito, netto da tutte le detrazioni per spese d'imposta, passività e carichi di famiglia, risultante dai più recenti accertamenti per imposta sui terreni, fabbricati e redditi mobiliari, e dagli altri redditi risultanti da documenti già riconosciuti dal contribuente Si limita così la complementare al coacervo dei redditi fondati di più sicura e facile determinazione togliendosi quegli accertamenti presuntivi, basati su induzioni ed indici indiretti, che i progetti Meda e Soleri accoglievano, ma che si possono prestare a valutazioni maggiormente arbitrarie ed eccessivamente onerose per i contribuenti. L'esclusione nell'attuale decreto dell'imposizione delle plus-valenze patrimoniali per la cui tassazione tutti i precedenti progetti avevano dettate norme diffuse e ripetutamente variate, non è solo inspirata dalle enormi difficoltà pratiche di corretta determinazione ma dal continuo e non precisabile intrecciarsi delle influenze puramente monetarie alle cause intrinseche di variazioni dei valori e dalla frequenza delle oscillazioni per i diversi beni costituenti i patrimoni, che possono annullare a breve distanza di tempo gli incrementi di valore verificatisi per taluni ed eventualmente tassabili;

C) La rivalutazione dei redditi dei terreni e fabbricati, l'estensione dell'imposta mobiliare a nuovi, larghi gruppi di contribuenti, preordinate dai recenti provvedimenti, rendono più tempestiva ed efficace la introduzione dell'imposta complementare sulla base di una più vasta ed approssimata conoscenza delle diverse frazioni del reddito globale, e ne facilitano l'applicazione, salvo norme opportune per gli accertamenti non ancora definitivi. Conformemente, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta sulla base dell'estimo censuario, aumentato dal coefficiente di variazione, in corrispondenza alla capacità d'acquisto della moneta

Dal complesso dei redditi si detraggono tutte le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione del reddito, le passività accertate, premi di assicurazione vita, ecc., nonchè le imposte e tasse di ogni specie, compresa l'imposta patrimoniale effettivamente pagata nell'anno e la corrispondente annualità per il contribuente che l'abbia riscattata. Inoltre, per alleggerire i contribuenti di questa imposta straordinaria e facilitare i riscatti, si consentono sensibili riduzioni dell'imponibile nel primo triennio per il contribuente che ha riscattato o riscatti l'imposta patrimoniale dovuta entro il 31 dicembre 1925 Si aggiungano alle precedenti le:

D) Detrazioni per carichi di famiglia, per le quali l'attuale decreto innova decisamente sui precedenti Il progetto Meda stabilisce la detrazione di una quota fissa di L. 500 per componente la famiglia; il decreto Tedesco ed il progetto Soleri accordavano la detrazione di un trentesimo del reddito complessivo per ciascun componente a carico fino a massimi di L. 1500 e 1000 per ogni componente Nell'attuale decreto si eleva la detrazione ad un ventesimo del reddito totale per ogni componente a carico, escluso il contribuente ed il coniuge, elevandosi il massimo di detrazione a L. 3000 per componente a carico, e ciò ispirandosi al principio della coesione del nucleo famigliare come entità economica e della necessità di non intaccare la congrua spesa per il mantenimento, l'educazione, l'istruzione dei figli e degli altri componenti la famiglia.

Restano gravati sull'intero reddito netto i celibi, vedovi o coniugati senza prole o altre persone a carico. L'aliquota dell'imposta si applica sul reddito globale risultante dalle varie detrazioni, comprese quelle dei carichi di famiglia

E) La fissazione dei minimi esenti, come pure dell'aliquota massima e della scala di progressione, si sono ispirati a quei criteri di moderatezza fiscale e di rispetto delle condizioni necessarie al formarsi del risparmio ed all'allevamento della prole, che soli possono assicurare una più vasta ed equa applicazione dell'imposta ed il libero sviluppo dell'accumulazione e della ricchezza nazionale, criteri tanto più opportuni se si tien conto del fatto che la svalutazione monetaria spinge le cifre dei redditi nominali e non reali verso classi più alte di redditi e di aliquote della imposta.

Nel disegno Meda non si faceva luogo ad applicazione dell'imposta complementare quando il reddito netto globale non superasse le L. 2000 (e le 600 dopo le detrazioni per carichi di famiglia) e si giungeva all'aliquota massima del 25 per cento; nel decreto Tedesco si elevano questi minimi esenti a L. 3000 e L. 1500 rispettivamente, giungendo pure all'aliquota massima del 25 per cento; nel progetto Soleri i minimi esenti venivano portati a L. 4000 e L. 2000, ma si conservava la stessa aliquota massima del 25 per cento.

Procedendo decisivamente in questa direttiva segnata ai successivi progetti, si stabilisce con l'attuale decreto non farsi luogo all'imposta quando il reddito complessivo non superi (art. 13) le L. 6000 e quando pur essendo superiore a tale cifra, non si raggiungano le 3000 imponibili dopo le detrazioni per carichi di famiglia. L'aliquota massima viene ridotta al 10 per cento per i redditi di un milione ed oltre. La progressione dell'aliquota dall'1 per cento al 10 per cento è meglio illustrata dalla seguente tabella:

Reddito 3000, aliquota 1 per cento; 5000, 1.22 per cento; 10,000, 1.61 per cento; 20,000, 2.12 per cento; 50,000, 3 05 per cento; 100,000, 4.01 per cento; 200,000, 5.28 per cento; 500,000, 7.60 per cento; un milione, 10 per cento

La decorrenza dell'applicazione è fissata al 1° gennaio 1925, sia per attendere al perfezionamento delle operazioni del rivalutamento dei redditi dei terreni e fabbricati su cui in parte l'imposta complementare dovrà assidersi, sia per predisporre il vasto piano di lavoro e di accertamenti reso necessario all'applicazione dell'accennata imposta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della base imponibile.

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1925, una imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente.

Le sole persone fisiche sono soggette alla imposta complementare con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei redditi propri e di quelli di altre persone quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione, o l'uso, senza l'obbligo della resa dei conti.

I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito.

Per la moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito deve farsi tassazione separata per quei redditi dei quali essa può liberamente disporre.

Art. 3.

Non costituiscono soggetto imponibile agli effetti della imposta complementare, i corpi morali, le società commerciali e tutti gli Enti e associazioni di ogni specie.

I redditi che le persone fisiche percepiscono dalle società ed Enti predetti in qualità di impiegati, salariati, pensionati, assegnatari, soci, azionisti, amministratori, portatori di ob-

bligazioni e per qualsiasi altro titolo, vanno tenuti a calcolo in confronto dei percipienti per essere colpiti di imposta al nome della persona che ne ha la disponibilità.

Art. 4.

Il cittadino o lo straniero che abbia nel Regno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, ancorchè non sia iscritto nei registri di popolazione, deve la imposta sul complesso di tutti i suoi redditi prodotti nel Regno e su quella parte dei redditi prodotti all'estero, la quale sia goduta nel Regno.

Si presume abbia residenza nel Regno lo straniero il quale vi dimori almeno da un anno.

Il cittadino residente all'estero deve l'imposta sulla parte del reddito che si produce nel Regno.

Lo straniero residente all'estero è soggetto alla imposta complementare sui redditi che a suo favore si producono in Italia.

Quando il cittadino o lo straniero dimori per una parte dell'anno nel Regno, deve l'imposta, oltre che sul reddito che si produce nel Regno, anche su quella parte del reddito prodotto all'estero che si presume goduto nel Regno.

Il cittadino che per ragioni di pubblico ufficio risiede nelle colonie, o all'estero, è parificato al cittadino residente nel Regno.

Delle esenzioni.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta:

1° Il Re ed i membri della famiglia Reale;

2° Gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici delle nazioni estere;

3° I Consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria, ed una professione o non siano amministratori di aziende commerciali.

Della valutazione del reddito.

Art. 6.

Il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato a norma del successivo art. 7 sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione.

Per la prima applicazione dell'imposta complementare i redditi dominicali dei terreni, i redditi dei fabbricati e quelli degli opifici industriali stralciati all'imposta fabbricati debbono valutarsi, sempre a norma del successivo art. 7, sulla base del rispettivo ammontare, soggetto alle singole imposte speciali per il 1925.

Art. 7.

La valutazione dei singoli redditi deve essere fatta nel modo seguente:

1° Per il reddito dominicale dei terreni, sulla base del corrispondente estimo censuario, aumentato in ragione di un coefficiente di variazione, che sarà annualmente fissato con decreto del Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta;

2° Per il reddito dei fabbricati, sulla base del corrispondente imponibile in quanto questo sia già definitivamente accertato, ovvero in base al valore locativo presunto, con detrazione di un quarto, per i fabbricati il cui reddito non sia ancora accertato definitivamente;

3° Per i redditi di ricchezza mobile in base all'ammontare netto accertato ai fini dell'applicazione della relativa imposta, e quando trattasi di redditi non ancora definitivamente accertati, in base all'ammontare netto per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell'imposta stessa.

Entrano a far parte del reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, anche quei redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

Art. 8.

Dal complesso dei redditi del contribuente sono ammessi in detrazione gli oneri seguenti, in quanto non rientrino tra quelli già detraibili ai fini della valutazione dei singoli redditi soggetti all'applicazione delle imposte speciali sul reddito dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile.

1. Le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi.

2. Le imposte e tasse di ogni specie, compresa quella straordinaria sul patrimonio, dovute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, a Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi, fatta esclusione della imposta complementare che grava sul reddito e della relativa sovraimposta. La detrazione dell'imposta sul patrimonio è ammessa in quanto sia stata effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito. Si considera come imposta sul patrimonio effettivamente pagata e si detrae fino a scadenza del periodo per il quale avrebbe dovuto corrispondersi, anche l'annualità della imposta già in precedenza riscattata, in osservanza al disposto dell'art. 50 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78.

3. Le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purchè il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente, e si tratti di interessi di qualunque specie, anche relativi a debiti di imposte o tasse dovute allo Stato.

4. Le ritenute sulle pensioni, i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia, con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge.

5. I contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pensione per vedove ed orfani, contemplati alle lettere *C* ed *F* dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 9.

Quando risulti che il contribuente all'imposta complementare abbia riscattata l'imposta sul patrimonio entro il 31 dicembre 1925 è accordata a suo beneficio, per la durata di un triennio successivo all'effettuato riscatto, la detrazione dal reddito complessivo di una ulteriore quota corrispondente al due per cento del valore netto del patrimonio cui si riferisce il riscatto.

Art. 10.

Non sono considerati come inerenti alla produzione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento e per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quant'altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la percezione del reddito stesso.

Quando trattasi di debiti contratti per l'affitto o per il miglioramento di un fondo è ammessa in detrazione, oltre agli interessi, anche la quota annua di ammortamento, allorchè l'annualità complessiva non ecceda l'importo di L. 500.

Art. 11.

Dal reddito complessivo del contribuente depurato da tutte le spese, perdite e annualità passive, di cui al precedente art. 9 è ammessa una detrazione di un ventesimo del reddito, per ciascun componente la famiglia, escluso dal novero il contribuente ed il coniuge. La somma detratta, a questo titolo, non potrà eccedere L. 3000 per ogni persona a carico.

La famiglia si intende composta di tutte quelle persone le quali, essendo unite dai vincoli di parentela od affinità col contribuente, hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitino il diritto medesimo.

Art. 12.

Ai fini del controllo della veridicità delle denuncie e per i conseguenti accertamenti di ufficio, può tenersi conto, oltre che di tutti i redditi già inscritti agli effetti delle varie imposte speciali e dei redditi ad esse soggetti, ma non ancora definitivamente accertati e valutati a norma del precedente articolo 7, anche di quelli risultanti da documenti, i quali provengono dal contribuente, o siano comunque certi, restando escluse le valutazioni appoggiate a semplici presunzioni.

Art. 13.

Quando il reddito netto complessivo, al lordo delle detrazioni di cui all'art. 11, non superi L. 6000 e quando, pure essendo superiore a tale cifra non si raggiungano 3000 imponibili, dopo le detrazioni di cui all'articolo predetto, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 14.

L'imposta complementare è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, indicati al precedente art. 10 e funzionanti in modo che:

al reddito di L. 3,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1 per cento;

al reddito di L. 5,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1,22 per cento;

al reddito di L. 10,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1,61 per cento;

al reddito di L. 20,000 corrisponde il tasso proporzionale del 2,12 per cento;

al reddito di L. 50,000 corrisponde il tasso proporzionale del 3,05 per cento;

al reddito di L. 100,000 corrisponde il tasso proporzionale del 4,01 per cento;

al reddito di L. 200,000 corrisponde il tasso proporzionale del 5,28 per cento;

al reddito di L. 500,000 corrisponde il tasso proporzionale del 7,60 per cento;

al reddito di L. 1,000,000 corrisponde il tasso proporzionale del 10 per cento;

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella, contenente anche le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

Art. 15.

Tutti i contribuenti debbono presentare la dichiarazione analitica dei redditi posseduti con la specifica designazione delle spese e delle passività deducibili ai sensi dell'art. 9 e delle detrazioni a cui hanno diritto giusta l'art. 11.

Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti che hanno un reddito netto complessivo inferiore a L. 6000.

Art. 16.

Nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1925 i contribuenti sono obbligati a denunciare il loro reddito, agli effetti della tassazione dal 1° gennaio dell'anno 1925. Lo straniero ed il cittadino, residenti all'estero, debbono presentare la dichiarazione del loro reddito soggetto ad imposta complementare per il 1925 entro il 31 luglio 1925.

E' ammessa, a favore della Finanza e del contribuente, la revisione dei redditi iscritti quando sia trascorso almeno un triennio dal precedente accertamento. La domanda di revisione da parte del contribuente deve essere presentata nel termine dal 1° maggio al 31 luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

La revisione da parte della finanza dei redditi già iscritti deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce.

Art. 17.

I contribuenti che vengono ad avere un reddito netto complessivo non inferiore a L. 6000, dopo la data di applicazione del presente decreto, debbono fare dichiarazione del reddito stesso entro il termine di mesi 6 dal giorno in cui il reddito stesso sorge o raggiunge la misura predetta.

Art. 18.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.

I cittadini residenti all'estero o nelle colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

I contribuenti all'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, i quali paghino la imposta stessa in un Comune diverso da quello della residenza, debbono dichiarare all'agenzia delle imposte del luogo di tassazione, quale sia il Comune di loro residenza.

Della cessazione dei redditi dei rimborsi e della prescrizione.

Art. 19.

Le variazioni e trasformazioni dei redditi, che avvengano nel corso dell'anno, non danno luogo a sgravi d'imposta e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione, che venga chiesta nei modi e termini indicati all'articolo 15 del presente decreto.

E' ammesso tuttavia il diritto al rimborso proporzionale della imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà:

a) per cessazione del reddito di lavoro;

b) per la morte di uno dei componenti della famiglia;

c) per perdita o per sopravvenuta infruttuosità totale di taluno dei cespiti produttori del reddito.

Per la determinazione della quota da rimborsare deve tenersi conto della misura di imposta risultante a carico della

famiglia, a causa della variazione che viene a verificarsi nel reddito e nel numero dei componenti la famiglia stessa.

Quando l'imposta colpisca una persona che vive sola e questa venga a mancare, gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta rimasta insoluta, ma possono chiedere il rimborso con decorrenza dal giorno della morte per la quota gravante la parte di reddito venuta a mancare a causa della morte stessa.

Art. 20.

L'azione della finanza per la prima rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del 1° comma dell'art. 16, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle dichiarazioni stesse.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio dei redditi non ancora assoggettati all'imposta complementare, qualunque sia l'anno a cui si riferisce, vale per l'anno in corso e per i due precedenti.

Delle sanzioni.

Art. 21.

Chi ometta di fare la denuncia, nei termini fissati dal presente decreto, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al quarto della imposta erariale dovuta in base all'accertamento definitivo.

Art. 22.

Chi abbia presentato la denuncia per cifra inferiore di almeno un terzo a quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una pena pecuniaria uguale al quarto della differenza tra l'ammontare della imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria per la differenza di reddito netto che tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 23.

Le pene pecuniarie portate dagli articoli 21 e 22 del presente decreto, sono notificate dall'agenzia delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte d'ufficio e restano definitive col definirsi dell'accertamento.

Nei casi di contestazione le Commissioni si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 24.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione della imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio, a termine dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 cessa di avere effetto l'imposta complementare istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835.

Tuttavia, i redditi soggetti all'imposta medesima per l'anno 1924 e precedenti, continueranno ad essere accertati con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale predetto e dalle successive disposizioni di proroghe e di integrazione.

Art. 26.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 27.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 288. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3063.

Abolizione della tassa di famiglia e del valore locativo ed istituzione dell'imposta sul reddito consumato.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'abolizione delle tasse di famiglia e del valore locativo ed istituzione dell'imposta sul reddito consumato.

SIRE,

I provvedimenti disposti con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, sono una necessaria conseguenza della imposta complementare sul reddito che forma oggetto di altro decreto, che ho pure deferito alla firma Sovrana.

Istituita la imposta complementare sul reddito globale, non potevano più essere lasciati sussistere due tributi di spettanza comunale, la imposta cioè di famiglia e quella sul valore locativo che appunto colpiscono, per il loro attuale assetto, l'insieme dei redditi o l'agiatezza del contribuente.

Ciò avrebbe costituito una duplicazione del tributo sulla stessa base imponibile e perciò con il presente decreto viene disposta l'abolizione delle due imposte sopra indicate a far tempo dal 1° gennaio 1925, alla stessa data cioè in cui entrerà in vigore l'imposta complementare.

A compensare poi i Comuni della perdita del provento delle imposte abolite, viene ad essi data la facoltà di applicare una addizionale alla complementare entro il limite massimo di centesimi 20 per ogni lira d'imposta erariale inscritta sui ruoli principali e suppletivi dell'imposta complementare stessa pubblicati nel Comune cui si riferisce l'addizionale. Tuttavia poichè in taluni Comuni in cui l'imposta di famiglia dà spesso un gettito cospicuo, la sovraimposizione sulla complementare potrà non riuscire a dare un adeguato compenso, in surrogazione delle imposte di famiglia e sul valore locativo, l'art. 2 di questo decreto sancisce che i Comuni possano applicare una imposta generale progressiva sul reddito consumato dal contribuente, la cui istituzione per altro deve essere autorizzata dal Ministero delle finanze quando se ne siano riconosciute la opportunità e la necessità, in sostituzione dell'addizionale.

Il reddito imponibile di ogni contribuente ai fini dell'applicazione di questa imposta sul reddito consumato è desunto dal concorso di varii indici: il valore locativo dell'abitazione, le vetture di ogni specie e i cavalli da tiro e da sella, in quanto non siano strumenti di lavoro, i domestici, i cani di lusso e da caccia, i pianoforti, i biliardi, l'abbonamento e la proprietà di palchi e

poltrone di teatri. L'elenco di questi indici è dimostrativo e non tassativo.

L'imposta sul reddito consumato, che deve applicarsi sulla base degli indici tassativamente determinati dalla legge, assume pertanto un assetto nettamente distinto da quella complementare e da quella attuale di famiglia in quanto non il reddito del contribuente è assunto a base di essa, ma la erogazione del medesimo desunta dagli indici designati dalla legge.

Allo scopo di evitare che il contribuente con residenza fittizia in altro Comune in cui non è istituita l'imposta sul reddito consumato sfugga, come di frequente accade per l'imposta di famiglia, al pagamento del tributo, è introdotto il principio della compartecipazione proporzionale da parte dei Comuni che, a norma di legge, non possono considerarsi come residenza abituale.

La regolamentazione dell'imposta sul reddito consumato è affidata ai Comuni i quali intendano di istituirla. Per ottenere uniformità di criteri e per evitare anche eventuali eccessi, sia nella misura delle aliquote, sia nella determinazione delle classi di redditi da tassarsi e delle eventuali esenzioni, i quali potrebbero rendere gravosa e sperequata l'imposta, i relativi regolamenti comunali, oltre che approvati dalla competente Giunta amministrativa, devono essere omologati dal Ministero per le finanze.

Le disposizioni incluse nello schema di decreto disciplinano il nuovo tributo comunale soltanto nella sua struttura essenziale, rimandando alle norme di applicazione tutte le statuizioni integrative per l'assetto concreto del medesimo.

Con uno speciale articolo del decreto viene data al Ministro per le finanze la facoltà di riunire e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni in vigore per i tributi comunali e provinciali, provvedimento questo quanto mai necessario, date le radicali innovazioni apportate nell'attuale regime tributario degli Enti locali dai vari atti legislativi emanati in questi ultimi anni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1925, sono abolite la tassa di famiglia e quella sul valore locativo.

E' data facoltà ai Comuni di applicare una addizionale all'imposta complementare in misura non superiore a centesimi 20 per ogni lira di imposta erariale inscritta nei ruoli principali e suppletivi che saranno pubblicati nel Comune nell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 2.

In sostituzione dell'addizionale all'imposta complementare, i Comuni possono essere autorizzati, dal Ministro per le finanze, ad applicare una imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente.

Art. 3.

Per la determinazione del reddito consumato, formante oggetto di applicazione dell'imposta, si terrà conto dei seguenti indici:

a) il valore locativo dell'abitazione, con obbligo nei Comuni di stabilire i criteri discriminanti di valutazione in base al numero delle persone di famiglia;

b) le vetture di ogni specie, in quanto non siano strumento di lavoro;

c) i cavalli da tiro e da sella che non siano strumento da lavoro;

d) i domestici, i cani di lusso e da caccia, i pianoforti, i biliardi;

e) l'abbonamento e la proprietà di palchi e poltrone nei teatri;

f) tutti quegli altri elementi positivi che possono servire come indice della entità del reddito consumato dal contribuente, al quale gli elementi stessi devono essere specificatamente contestati.

Art. 4.

E' data facoltà ai Comuni di stabilire, mediante regolamento, la misura degli eventuali limiti di esenzione e di riduzione nell'applicazione dell'imposta sul reddito consumato, tenuto conto della composizione della famiglia.

Eguale facoltà è data rispetto alla determinazione delle classi di reddito e delle corrispondenti aliquote d'imposta.

Art. 5.

L'imposta sul reddito consumato è dovuta nel Comune di abituale residenza del contribuente.

Se il contribuente risiede, nel corso dell'anno, in più di un Comune, si considera come abituale residenza quella nella quale egli risieda per la maggior parte dell'anno. E' tuttavia consentita una ripartizione della cifra di reddito consumato formante oggetto dell'applicazione dell'imposta portata dal presente decreto, quando il Comune nel quale il contribuente risiede per il minor tempo dell'anno sia un capoluogo di Provincia, che abbia provveduto alla istituzione della imposta medesima.

Art. 6.

I regolamenti comunali per la istituzione della imposta sul reddito consumato devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa ed omologati dal Ministero delle finanze.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a riunire ed a coordinare in un testo unico tutte le disposizioni legislative in vigore per i tributi provinciali e comunali.

Art. 8.

Lo stesso Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 289. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3070.

Nuove norme per la determinazione delle aliquote per l'imposta di ricchezza mobile.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto portante le norme per la determinazione delle aliquote per l'imposta di ricchezza mobile.

SIRE,

Il decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Maestà si propone:

a) di adottare un'aliquota unica per ogni singola categoria di reddito mobiliare al fine di rendere più agevole alle agenzie delle imposte la compilazione dei ruoli, che attualmente riesce assai

laboriosa poichè per ogni categoria di reddito esistono due o più aliquote, e di facilitare ai contribuenti l'accertamento del proprio debito d'imposta;

b) di adottare il criterio della proporzionalità per tutti i vari redditi di carattere mobiliare, in luogo del criterio progressivo che attualmente vige per i redditi di categoria *B* e *C*, sia pure soltanto per i redditi inferiori ad una certa somma.

L'art. 2 poi dello stesso decreto accoglie un voto reiteratamente espresso da molti Enti e istituti, e che in verità risponde ad un concetto di giustizia, quello cioè di classificare nella categoria *D*, gli stipendi, le pensioni e gli assegni corrisposti dagli Istituti pubblici di beneficenza, dai corpi scentifici, ai propri dipendenti. La misura infatti di questi assegni è controllabile in modo sicuro come accade per i dipendenti comunali e provinciali, e quindi non sarebbe giusto continuare un trattamento diverso agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), 22 luglio 1894, n. 339, nonchè il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di ogni singola categoria contemplata dall'art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico) sono stabilite in misura proporzionale all'ammontare dei redditi stessi.

Con successivo provvedimento legislativo promosso dal Ministro per le finanze sarà stabilita la misura delle aliquote predette, le quali saranno comprensive di ogni addizionale a favore dell'Erario.

Con lo stesso provvedimento saranno pure determinati i redditi massimi esenti da imposta ai sensi dell'articolo 55 (1° comma) della legge 24 agosto 1877, n. 4021, nonchè la misura delle detrazioni da accordarsi ai redditi superiori ai minimi imponibili.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1925, gli stipendi, le pensioni, ed assegni pagati dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dagli istituti pubblici di istruzione, e dai corpi scientifici a cui fu ritenuto applicabile l'art. 33 (cat. 18) dello Statuto del Regno, ai propri dipendenti, sono classificati tra i redditi di cat. *D* ai fini dell'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 307. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3064.
Imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'imposta complementare sui redditi superiori a L. 10,000.

SIRE,

Con R. decreto 25 gennaio 1923, n. 164, fu stabilito che le disposizioni del R. decreto 24 novembre 1919, n 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali non sarebbero entrate in applicazione se non in conformità di nuove norme da stabilirsi con provvedimenti legislativi, e che intanto si sarebbero continuate ad applicare le imposte stesse secondo le leggi e norme vigenti.

Fra tali imposte era compresa quella complementare sui redditi superiori a lire 10,000, istituita in via provvisoria per l'anno 1919 e poi prorogata di anno in anno, e destinata ad essere sostituita da una più perfetta imposta sul reddito globale dei contribuenti.

Appunto in previsione della istituzione di tale imposta globale, le norme di applicazione della complementare furono stabilite di anno in anno, e così fu fatto anche per l'anno 1923, con il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 164.

Essendo ora necessario dare a tali norme efficacia anche per l'anno 1924, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'accluso schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 12 settembre 1918, n. 1503;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 26 gennaio 1922, n 63;

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1923, n. 164;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare sui redditi superiori a L. 10.000 istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1835, e prorogata fino a nuova disposizione legislativa dal R. decreto 25 gennaio 1923, n. 1164, sarà applicata annualmente sulla base del reddito globale inscritto nei ruoli dell'imposta stessa per l'anno precedente.

Qualora nel corso dell'anno precedente a quello a cui si riferisce la tassazione siansi verificate variazioni in meno nell'ammontare del reddito globale predetto, il contribuente dovrà farne denuncia entro il 30 aprile dell'anno di tassazione, in mancanza di che s'intenderà senz'altro confermato il reddito precedente.

Per le variazioni in aumento e per i nuovi accertamenti d'ufficio, la Finanza ha facoltà di rettifica o di accertamento fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale il nuovo o maggiore reddito venne inscritto nei ruoli delle imposte indicate all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 290. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3057.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per l'esercizio 1923-24 e conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le sottonotate variazioni:

In aumento:

Cap. n. 112 *bis*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. », L. 223,000.

In diminuzione:

Cap. n. 112 *ter*: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. », L. 223,000.

Cap. n. 112 V: « Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc. », L. 1,230,000.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione delle Finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 205: « Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. », L. 223,000.

In diminuzione:

Cap. n. 206: « Spese per registri, moduli, carta ecc. », L. 223,000.

Cap. n. 208: « Fitto di locali di proprietà privata », lire 1,230,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 281. — GRANATA.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 5: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese di fitto, ecc. »	L.	70,000.00
Cap. n. 6 (modificata la denominazione): « Acquisto libri per la biblioteca, manutenzione, spolveratura e custodia »	»	8,000.00
Cap. n. 7: « Manutenzione locali »	»	10,000.00
Cap. n. 10: « Indennità di tramutamento e di missione »	»	25,000.00
Cap. n. 11: Indennità ai componenti il Consiglio superiore, ecc. »	»	80,000.00
Cap n. 15: « Spese casuali »	»	10,000.00
Cap. n. 24: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. »	»	223,000,00
Cap. n. 58: « Retribuzione al personale avventizio addetto al Ministero »	»	2,700.00
Cap. n. 60: « Indennità temporanea mensile al personale avventizio, ecc. »	»	2,300.00
Cap. n. 64: « Retribuzione al personale straordinario ed avventizio, ecc. »	»	380,000.00
Cap n. 66: « Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. »	»	1,420,000.00
Cap. n. 68-III (nuovo) sotto la nuova rubrica: « Saldi di spese residue — Saldo di impegni di spese residue per: spese d'ufficio e di manutenzione locali del Ministero, spese postali e di stampe, provvista di carta e oggettti di cancelleria, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente »	»	50,237.55
Cap. n. 68-IV (nuovo): « Saldo di impegni di spese residue per: indennità di trasferta, di tramutamento, di missione e diverse al personale della Amministrazione centrale, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente »	»	158.52
Cap n: 68-V: « Saldo di impegni di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, riferibili agli esercizi anteriori a quello corrente »	»	767,139.64
Cap. n. 72 (aggiunto): « Saldo di impegni di spese residue per: indennità per incarichi eventuali, ecc. »	»	268.80
Cap. n. 82 (aggiunto): « Saldo di impegni di spese residue per: acquisti di mobili, manutenzione, ecc. »	»	13,219.22
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	3,062,023.73

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

(In conto competenza).

Cap. n. 25: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. »	L.	223,000.00
Cap. n. 26: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc »	»	1,300,000.00
Cap. n. 27: « Manutenzione dei locali degli uffici giudiziari »	»	100,000 00
Cap. n. 48: « Servizio delle manifatture carcerarie — Acquisto, ecc. »	»	30,000.00
Cap n. 49: « Spese di manutenzione, sistemazione, ecc. »	»	20,000.00
Cap. n. 59: « Indennità temporanea al personale di ruolo, ecc. »	»	621,884.09
	L.	2,294,884.09

(In conto residui).

Cap. n. 100 (aggiunto): « Saldi di spese residue riguardanti l'Amministrazione, ecc. »	L.	767.139.64
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	3,062,023.73

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 17.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 9 - « Premi di operosità e di rendimento, ecc. » . . . . + L. 10,000

Cap. n. 11 - « Indennità, diarie, gettoni di presenza a membri di Consigli, ecc. » . . . — » 10,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 *gennaio* 1914.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 279. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1924, n. 18.

Stipulazione dei contratti che, direttamente o indirettamente, interessano il patrimonio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 gennaio 1924, sul decreto che autorizza la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a far stipulare in forma pubblica amministrativa, da un apposito funzionario, i contratti che interessano la Cassa stessa.

SIRE,

Per agevolare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali l'amministrazione del suo patrimonio, che integra l'azione finanziaria dello Stato con la provvista dei capitali occorrenti alle opere pubbliche, e che nei rapporti con l'Erario si svolge mediante sconto ed acquisto delle annualità dovute dal Tesoro ai concessionari, è necessario che essa disponga di forme più snelle per concludere i contratti relativi, liberandola dal bisogno di ricorrere al ministero notarile, e facultandola alla rogazione amministrativa, a simiglianza dello Stato e di altri Enti pubblici con tutti gli effetti che derivano dalla stipulazione in forma pubblica notarile.

La Cassa nazionale da lungo tempo provvede direttamente, con un personale particolarmente addestrato, allo studio e compilazione dei suoi contratti, onde in effetti non si tratta che di perfezionare una pratica già in atto.

La semplificazione di queste forme avrà per conseguenza di alleggerire gli oneri dei contraenti nelle convenzioni di finanziamento, ascendenti sempre a milioni: oneri oggi assai gravi che giova risparmiare alla Cassa nazionale ed ai mutuatari, allo scopo di agevolare l'esecuzione delle opere pubbliche.

E' poi ovvio che, non essendo la Cassa nazionale un organo di Stato, non saranno esigibili neppure i diritti di segreteria, che son dovuti sugli atti rogati per le Amministrazioni statali. D'altra parte, considerata la natura e le finalità speciali della Cassa nazionale e il suo funzionamento, la sua rappresentanza affidata ad amministratori nominati per decreto Reale, e lo stesso ordinamento dei suoi servizi assimilati a quelli governativi, rendesi ovvia la estensione in suo vantaggio di disposizioni che, in campo analogo, furono già dettate per lo Stato (art. 11 R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016; art. 102 reg. 5 maggio 1885, n. 3074, per i Comuni (art. 169 legge comunale e provinciale), per le provincie (art 272 legge citata), per la Cassa depositi e prestiti e per l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni (art. 13, R decreto 2 settembre 1919, n. 1628).

E' sembrato poi opportuno stabilire che a rogare tali atti sia destinato un funzionario statale provetto, da scegliere fra quelli della categoria amministrativa del Ministero delle finanze, di grado non inferiore a primo segretario, però senza alcun aggravio per la pubblica Amministrazione, la quale sarà rimborsata della spesa del trattamento economico di esso

Con tali chiarimenti il sottoscritto, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per l'economia nazionale, sottopone alla Maestà Vostra l'accluso schema di decreto, nella fiducia che vorrà apporvi l'Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti che, direttamente o indirettamente, interessano il patrimonio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria all'uopo delegato dal Ministro per le finanze con suo decreto, e distaccato presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Tale funzionario sarà, dal Consiglio di amministrazione della Cassa, designato quale ufficiale rogante, con l'osservanza delle norme e delle forme e con gli effetti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il detto funzionario avrà anche facoltà, con le norme e con gli effetti della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di autenticare le firme nelle scritture private in cui intervenga quale contraente la stessa Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 2.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali corrisponderà al Ministero delle finanze l'importo della spesa rappresentante il trattamento economico di cui sia provvisto il funzionario distaccato presso la Cassa medesima con le mansioni di cui al precedente articolo.

Il suddetto funzionario sarà scelto fra quelli di categoria amministrativa, di grado non inferiore a primo segretario, e durante il tempo in cui eserciterà le accennate mansioni verrà collocato fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nello stesso giorno della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 282. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3000.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1909, n. CL (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio di Ancona ad applicare un'imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale del proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 24 luglio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ancona è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1,20 % sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua della imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 16 maggio 1909, n. CL (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 219. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3001.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Fermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 aprile 1908, n. CLVI (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio e industria di Fermo ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale del proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 23 giugno 1922 e 13 aprile 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Fermo è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1,70 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione dei redditi minimi non superiori a L. 400.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 5 aprile 1908, n. CLVI (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 220 — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3002.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 2 luglio 1923 e la nota 27 ottobre 1923, n. 8063, della Camera di commercio e industria di Bergamo;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bergamo è autorizzata a percepire sugli atti e sui certificati da essa rilasciati un diritto in conformità della seguente tariffa:

A) Diritti, copia di atti e per rilascio di certificati, carte di legittimazione, ecc. ecc.:

1. Per ogni certificato e per ogni vidimazione di firma, L. 1.
2. Per ogni certificato di origine, L. 0,50.
3. Per ogni certificato d'inscrizione di ditte, ad uso automobili (R. decreto 23 novembre 1921, n. 1673), L. 1.
4. Per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste od appalti pubblici od a licitazioni o gare, L. 4.
5. Per certificati relativi ad usi di piazza, L. 5.
6. Per certificati di prezzi di derrate e merci e valori pubblici, L. 3.
7. Per ogni copia di atti di ufficio, L. 2 (per ogni pagina o frazione di pagina scritta oltre il primo foglio di carta), L. 0.50.
8. Carte di legittimazione, L. 3.
9. Per ogni certificato d'iscrizione nei diversi ruoli formati dalla Camera, L. 5.

B) Informazioni su ditte nazionali, L. 5.

Informazioni su ditte estere, L. 10.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 221. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3005.

Applicazione dell'imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 dicembre 1876, n. MCCCCLI (parte supplementare) con il quale la Camera di commercio e industria di Potenza venne autorizzata ad applicare un'imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Viste le deliberazioni 21 marzo e 30 aprile 1923 della predetta Camera;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Potenza è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 26 dicembre 1876, n. MCCCCLI (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 224 — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 19

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 gennaio 1924

	Media		Media
Parigi	104 23	Belgio	94 81
Londra	97 24	Olanda	8 575
Svizzera	397 02	Pesos oro	16 985
Spagna	293 25	Pesos carta	7 475
Berlino	—	New-York	23 022
Vienna	0 0325	Oro	444 217
Praga	66 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 21
	3.50 % » (1902)	74 29
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 27

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	476510	7 —	Pellicano *Ernesta* fu Gaetano, minore, sotto la patria potestà della madre Dello Russo Filomena fu Pietro ved Pellicano, dom. in Valle di Pompei, frazione di Torre Annunziata (Napoli)	Pellicano *Eleonora-Edvige-Ernestina* fu Gaetano, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	145522	1250 —	Lombardo *Michela* fu Calogero, moglie di Miraglia Salvatore fu Onofrio, dom. a Caltanissetta, con vincolo dotale	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ecc., come contro.
»	61067	1045 —	Albergoni *Guido* fu Agostino, dom. a Crema (Cremona)	Albergoni *Pietro-Guido-Secondo* fu Agostino, ecc., come contro.
»	61070	1045 —		
»	75785	2500 —		
»	81234	2000 —		
»	156571	2000 —		
»	192800	50 —		
Redimibile 3 %	2568	150 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente.
	2569	150 —		
	2570	300 —		
3,50 %	412514	70 —	Pampiglione *Elisa* fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Pampiglione *Caterina-Giuseppa-Elisa* fu Giuseppe, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	182381	3500 —	Morelli Casimiro fu Antonio, dom a Feltre (Belluno); con usufrutto vitalizio a Dal Mestre Estella fu Alessandro, ved. di Morelli Giorgio, dom. in Feltre	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Ignazio* detta *Dal Mestre Elena-Maria Stella*, ecc., come contro.
»	204353	45 —	Landi *Rita* fu Attilio, minore, sotto la patria potestà della madre Barsotti Antonietta fu Francesco, ved. di Landi Attilio, dom. a Lucca; con usufrutto	Landi *Elena-Maria-Rita-Fosca* fu Attilio, minore, ecc., come contro.
»	142933	120 —		
»	142932	120 —	Landi *Alda* fu Attilio, minore, ecc., come la precedente	Landi *Della-Alda-Elena-Annunziata*, minore, ecc., come la precedente.
»	182608	335 —	Taranto Domenico, *Giuditta-Salvatrice* ed Augusto fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Tranchina Celestina di Salvatore, ved. Taranto, dom. in Ustica (Palermo)	Taranto Domenico, *Giuditta*, *Salvatore* ed Augusto fu Domenico, minori, ecc., come contro
»	281654	120 —	Pollio Catalde e *Nunzio* fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Ottaviano Filomena, ved. di Pollio Giovanni, dom. a S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	Pollio Cataldo e *Nunzia* fu Giovanni, minori, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1923*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	53,411	35,655	17,756	233,754	259,938
Mesi precedenti	—	371 992	244,193	127,799	1,687,411	1,773,332
Somme totali dell'anno in corso	—	425,403	279,848	145,555	1,921,165	2,033,270
Anni 1876-1922	11,037	25,373,573	18,054,043	7,319,530	118,225,794	90,760,648
Somme complessive	11,037	25,798,976	18,333,891	7,465,085	120,146,959	92,793,918

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	297,964,829 65	—	297,964.829 65	239.857 345 93	
Mesi precedenti	1,632,617,464 24	—	1,632.617.464 24	1,672,441,498 05	
Somme totali dell'anno in corso	1,930.582.293 89	—	1,930,582 293 89	1,912,298 843 98	18.283 449 91
Anni 1876-1922	31,157.328,332 45	1,659,563.803 73	32,816.892,136 18	24,182.664.369 35	8,634,287.766 83
Somme complessive	33,087,910,626 34	1,659,563,803 73	34,747,474,430 07	26,094,903,213 33	8,652,571,216 74

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	1	496	133	363	2.072	2.476
Mesi precedenti	3	3.944	1.222	2.722	17.662	17.659
Somme totali dell'anno in corso	4	4.440	1.355	3.085	19.734	20 135
Anni 1915-1922	385	48.731	12.839	35 892	168.395	147.436
Somme complessive	389	53.171	14.194	38,977	188.129	167.571

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	1.688.791 99	—	1.688.791 99	1.824.520 42	
Mesi precedenti	14,738,511 01	—	14 738.511 01	13.493 316 72	
Somme totali dell'anno in corso	16.427.303 —	—	16,427.303 —	15.317.837 14	1,109.465 86
Anni 1915-1922	104.075.911 39	2,027.876 53	106.103 787 92	82.277.686 76	23.826.101 16
Somme complessive	120,503,214 39	2,027,876 53	122,531,090 92	97,595,523 90	24,935,567 02

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto	1,964	1,466	498	2,803	5,537,960 23	2,995	4,011,036 40	1,526,923 83
Mesi precedenti	12,370	9,076	3,294	17,911	36,490,515 27	22,287	27,789,124 49	8,701,390 78
Somme totali dell'anno in corso	14,334	10,542	3,792	20,714	42,028,475 50	25,282	31,800,160 89	10,228,314 61
Anni 1883-1922	332,569	208,348	124,221	1,658,762	1,086,482,288 07	2,392,193	1,022,102,288 19	64,379,999 88
Somme complessive	346,903	218,890	128,013	1,679,476	1,128,510,763 57	2,417,475	1,053,902,449 08	74,608,314 49

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di agosto	732	4,064,647 69
Mesi precedenti	7,632	46,021,312 53
Somme dell'anno in corso	8,364	50,085,960 22
Anni 1876-1922	527,938	936,444,218 89
Somme complessive	536,302	986,530,179 11

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di agosto	142
Mesi precedenti	1,007
Somma dell'anno in corso	1,149
Anni 1909-1922	4.669.082
Somma complessiva	4,670.231

Rimasti in corso N. 194,190.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di agosto	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1922	6,421,107 20
Somme complessive	6,421,107 20

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di agosto	10,916	85,986,396 78
Mesi precedenti	34,909	193,544,609 87
Somme dell'anno in corso	45,825	279,531,006 65
Anni 1890-1922	1,913,005	4,858,302,425 59
Somme complessive	1,958,830	5,137,833,432 24

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.